

Prof. Avv. Francesco Scalia
Professore straordinario di diritto amministrativo
Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale

Avv. Adolfo Ciccocioppo
Avv. Nicoletta Paniccia
Avv. Anna Mastrantoni
Avv. Marta Castelluzzo
Avv. Giulio Scarnicchia
Avv. Emiliano Pelagalli
Dott.ssa Francesca Strino

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

in adempimento all'Ordinanza n. 55/2026 del T.A.R. Lazio-Latina, Sez. I, pubblicata e comunicata il 29/01/2026, resa nell'ambito del giudizio N.R.G. 150/2025

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e N.R.G. del ricorso: TAR Lazio-Latina, sez. I, N.R.G. 150/2025.

2. Nome del ricorrente: Maugeri Kevin (C.F.: MGRKVN00S19I838T) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scalia;

3. Nome dell'amministrazione intimata: Provincia di Frosinone, in persona del presidente *p.t.* (C.F.: 01633570609) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariacristina Iadecola e Teresa Ardovini.

4. Domande e estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso N.R.G. 150/2025:

il ricorrente ha chiesto

L'ANNULLAMENTO:

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE

(i) della Graduatoria finale provvisoria dei candidati vincitori Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico - categoria B3, posizione economica B3 pubblicata in data 27/12/2024 dalla Provincia di Frosinone, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i candidati vincitori di concorso e specificatamente nella parte in cui vengono ad egli attribuiti per i titoli 20 punti anziché 30,5, nonché del verbale n 35 del 23.12.2024 con cui l'Amministrazione resistente ha reso nota la graduatoria;

STUDIO LEGALE

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00186 Roma – Via Solferino, 7 - 20121 Milano (Ferriani Partners)
Via Fratelli De Filippo, 3 - 03100 Frosinone – Via Francesco Loffredo, 11 - 03039 Sora (FR)
Tel. e Fax 0775 294637

(ii) della richiesta di chiarimenti della Provincia di Frosinone, nella parte in cui stabilisce un termine perentorio per il deposito della documentazione ad integrazione;

(iii) per quanto di ragione ed in parte *qua* del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico - categoria B3, posizione economica B3 pubblicato in data 12.07.2022;

QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI

(iv) della Determinazione dirigenziale della Provincia di Frosinone - Settore Personale - Pari opportunità - SUACC - **n. 872 del 14 marzo 2025**, avente per oggetto «*CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (18H) DI N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO – CATEGORIA B3, POS. ECONOMICA B3. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA*», e della graduatoria con la stessa approvata nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio 58,667, con conseguente sua collocazione alla posizione n. 39 tra gli idonei non vincitori;

(v) del Bando di concorso, nella parte in cui richiedeva ai candidati di attestare o comunque documentare il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone;

(vi) della valutazione ad opera della Commissione esaminatrice dei titoli del ricorrente ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nell'allegato "A" del Bando di concorso e della decisione di non attribuire il punteggio previsto per il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone e del relativo verbale n. 30 del 3 dicembre 2024;

(vii) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, anche non conosciuti, e delle decisioni e valutazioni ivi verbalizzate, tra cui: il verbale n. 27 del 15 novembre 2024; il verbale n. 28 del 19 novembre 2024; il verbale n. 29 del 26 novembre 2024; il verbale n. 31 del 4 dicembre 2024; il verbale n. 32 del 12 dicembre 2024 e l'elenco definitivo della valutazione titoli approvato in quella seduta ed allegato al verbale;

(viii) della richiesta di chiarimenti del Presidente della Commissione esaminatrice del 26 novembre 2024;

(ix) degli atti presupposti e conseguenti - anche non conosciuti -, con particolare - ma non esclusivo - riferimento al provvedimento che dispone l'assunzione e l'ammissione al servizio

STUDIO LEGALE

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00186 Roma – Via Solferino, 7 - 20121 Milano (Ferriani Partners)

Via Fratelli De Filippo, 3 - 03100 Frosinone – Via Francesco Loffredo, 11 - 03039 Sora (FR)

Tel. e Fax 0775 294637

www.scalia-partners.com - info@scalia-partners.com

Copia conforme del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCO SCALIA

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Protocollo Generale: 2026 / 4180 del 04/02/2026

del candidato collocatosi all'ultimo posto tra quelli individuati come vincitori del concorso dalla graduatoria impugnata, con esclusione dei vincitori riservatari ex art. 1014 e 679 D.Lgs. n. 66/2010;

NONCHÉ L'ACCERTAMENTO

del proprio diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in ragione del servizio svolto presso la Provincia di Frosinone, in applicazione dei criteri di cui all'allegato "A" del Bando di concorso, II CATEGORIA - TITOLI DI SERVIZIO,

E LA CONDANNA

dell'Amministrazione procedente al riesame della posizione del ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio al medesimo spettante, alla conseguente inclusione nella posizione corrispondente della graduatoria finale di merito tra i candidati "vincitori" e all'adozione del relativo provvedimento di ammissione in servizio ancorché in sovrannumero.

5. Sunto dei motivi di ricorso: Il ricorso è volto all'annullamento della graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico - categoria B3, posizione economica B3 pubblicata in data 27/12/2024 dalla Provincia di Frosinone, nella parte in cui non vengono attribuiti al ricorrente, Sig. Kevin Maugeri, i 10,5 punti spettanti per il servizio prestato per 21 mesi alle dipendenze della stessa Amministrazione provinciale. Si contesta la violazione dei principi di soccorso istruttorio, buon andamento e imparzialità della P.A., nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. In particolare, si deduce che la Commissione abbia illegittimamente omesso di valutare i titoli di servizio, regolarmente documentati e allegati alla domanda di partecipazione (contratti di lavoro e *curriculum vitae*), a causa di un mero errore materiale del candidato nella compilazione del modulo telematico, errore peraltro riconoscibile e sanabile d'ufficio dalla stessa Amministrazione che era già in possesso di tutta la documentazione. Si censura, altresì, l'illegittimità della richiesta di chiarimenti inviata al ricorrente, in quanto superflua e volta a richiedere dati non previsti dal bando, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. L'attribuzione del punteggio corretto comporterebbe la collocazione del ricorrente in posizione utile nella graduatoria dei vincitori.

STUDIO LEGALE

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00186 Roma – Via Solferino, 7 - 20121 Milano (Ferriani Partners)

Via Fratelli De Filippo, 3 - 03100 Frosinone – Via Francesco Loffredo, 11 - 03039 Sora (FR)

Tel. e Fax 0775 294637

www.scalia-partners.com - info@scalia-partners.com

Copia conforme del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCO SCALIA

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

Protocollo Generale: 2026 / 4180 del 04/02/2026

5. Indicazione dei controinteressati: candidati dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 872 del 14 marzo 2025, che si allega in calce al presente avviso, per formarne parte integrante.

*

La notifica per pubblici proclami è stata disposta dal T.A.R. Lazio-Latina, Sez. I, con Ordinanza n. 55/2026, pubblicata e comunicata il 29/01/2026, resa nell'ambito del giudizio N.R.G. 150/2025.

Al presente avviso si allega:

- 1) Ordinanza n. 55/2026 del 29/01/2026 del T.A.R. Lazio-Latina (Sez. Prima)**, della cui copia informatica si attesta la conformità all'originale informatico dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico rubricato con N.R.G. 150/2025 del TAR Lazio - Latina;
- 2) Copia conforme del ricorso** proposto da Kevin Maugeri innanzi al T.A.R. Lazio-Latina con il quale è stato instaurato il giudizio N.R.G. 150/2025 contro la Provincia di Frosinone;
- 3) Copia conforme del ricorso per motivi aggiunti** al suddetto ricorso.

Frosinone, 3 febbraio 2026

Prof. Avv. Francesco Scalia

STUDIO LEGALE

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00186 Roma – Via Solferino, 7 - 20121 Milano (Ferriani Partners)

Via Fratelli De Filippo, 3 - 03100 Frosinone – Via Francesco Loffredo, 11 - 03039 Sora (FR)

Tel. e Fax 0775 294637

Copia conforme del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCO SCALIA

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Protocollo Generale: 2026 / 4180 del 04/02/2026



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE PERSONALE - PARI OPPORTUNITA' - SUACC
Trattamento Giuridico del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 872 DEL 14/03/2025

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: ARENA TIZIANA

REDATTORE: BOTTONI ALESSANDRO

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (18H) DI N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO - CATEGORIA B3, POS. ECONOMICA B3. APPROVAZIONE GRADUATORIA

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

Visto il decreto presidenziale n. 96 del 23.07.2021, ad oggetto: *"Programma del Fabbisogno del Personale 2021-2023. Aggiornamento in relazione al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza"*;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, c. 8 della L. 8.12.2001, n. 448, con nota prot. n. 23716 del 23.07.2021;

Visto l'allegato a) al decreto presidenziale n. 96 del 23.07.2021, ad oggetto: *"Programma del Fabbisogno del personale 2021-2023. Aggiornamento in relazione al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza"*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 160 del 18.01.2022, ad oggetto: *"Decreto presidenziale n. 96 del 23.07.2021 e ss.mm. e ii. attuazioni"*;

Visto il decreto presidenziale n. 28 del 12.04.2022, ad oggetto *"Programma del Fabbisogno del Personale 2022-2024. Aggiornamento"*, con il quale è stato definito, da ultimo, l'avviamento delle procedure per l'assunzione mediante contratto a tempo indeterminato e tempo parziale (18 h) di n. 32 posti di Collaboratore Professionale Tecnico (Cat. B3);

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, c. 8 della L. 8.12.2001, n. 448, con nota prot. n. 12387 del 07.04.2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1720 del 26.05.2022, ad oggetto: *"Decreto presidenziale n. 96 del 23.07.2021 e ss.mm. e ii. Decreto presidenziale n. 28 del 12.04.2022. Determinazione dirigenziale n. 160 del 18.01.2022. Rettifica"*, con il quale si è proceduto ad approvare il *"Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18 h) di n. 32 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - categoria B3 - posizione economica B3"*;

Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 55 del 12.07.2022 è stato pubblicato il relativo avviso di concorso e che a decorrere dalla stessa data il bando prot. n. 25074 del 12.07.2022 del *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18 h) di n. 32 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - categoria B3 - posizione economica B3"*, è stato pubblicato all'albo pretorio on line e alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nonché sulla piattaforma <https://concorsi.provincia.fr.it/>;

Visto il vigente Regolamento per gli Accessi della Provincia di Frosinone, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 516 del 28.12.2001 e successive modificazioni;

Visto il *"Regolamento dei concorsi e delle procedure per le assunzioni presso la Provincia di Frosinone. Aggiornamento"*, approvato con decreto presidenziale n. 68 del 10.06.2021;

Visto l'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che fissa i principi per il reclutamento del personale;

Visti i provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice prot. n. 44664 del 12.12.2022 e prot. n. 32246 del 06.09.2023;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Atteso che la Commissione esaminatrice, con nota prot. n. 42969 del 24.12.2024, all'esito delle prove concorsuali, ha trasmesso i verbali (da n. 1 a n. 35) e tutta la documentazione di pertinenza, ivi compresa la graduatoria finale provvisoria di merito;

Posto che con determinazione dirigenziale n. 3920 del 24.12.2025, avente ad oggetto: *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18h) di n. 32 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - Categoria B3, pos. Economica B3. Presa d'atto"*, si è dato atto:

- che la Commissione esaminatrice, all'esito delle prove concorsuali, ha trasmesso i verbali (da n. 1 a n. 35) e tutta la documentazione di pertinenza, ivi compresa la graduatoria finale provvisoria di merito;
- che il Settore Personale - Pari Opportunità - SUACC, all'esito delle necessarie verifiche di rito avrebbe provveduto con successivo atto ad approvare la graduatoria definitiva di merito e la contestuale nomina dei vincitori della selezione, in numero di 32 unità come previsto dal bando, con assunzione in servizio a tempo parziale (18 h) e indeterminato degli stessi, nel ruolo di Collaboratore Professionale Tecnico (Area degli Operatori Esperti - ex cat. B3), avente decorrenza giuridica al 31.12.2024;

Visto il decreto presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: *"Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione"* - *Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale*, secondo cui: *"... Le assunzioni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18 h) di n. 32 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - categoria B3 - posizione economica B3, sono giuridicamente decorrenti dalla data del 31.12.2024, e sono concluse entro il 15.03.2025; in ogni caso le suddette assunzioni gravitano sulle capacità assunzionali del 2024"*;

Riscontrata la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione, che risultano conformi al Regolamento Provinciale ed alle disposizioni di legge che disciplinano la materia;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i verbali del concorso e la relativa graduatoria definitiva finale di merito, dandosi atto che la stessa è stata redatta dal Settore Personale - Pari Opportunità - SUACC all'esito di tutte le necessarie verifiche poste in essere dai competenti Uffici;

Ritenuto, altresì, di dover nominare i vincitori del concorso, in numero di 32 unità, come risultanti dalla graduatoria de qua, atteso, inoltre, che il bando di concorso di cui sopra ha previsto, ai sensi dell'art. 1014, c. 3 e 4 e dell'art. 678, c. 9 del D.Lgs. n. 66/2010, la riserva del 30% dei posti (10 unità), a favore dei volontari delle FF.AA., confermandosi alla data del 31.12.2024 la decorrenza giuridica della predetta assunzione;

Dato atto che, a conclusione della procedura di assunzione degli aventi titolo, l'elenco degli idonei potrà essere utilizzato da altre amministrazioni, previo assenso della Provincia, per altre eventuali vacanze di organico di analogo o assimilabile profilo professionale;

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023";

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: "Relazione sulla performance 2023. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 17.05.2024, ad oggetto: "Organigramma Provincia di Frosinone. Aggiornamento";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione";

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione";

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice trasmessi con nota prot. n. 42969 del 24.12.2024, inerenti al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18 h) di n. 32 posti di Collaboratore Professionale Tecnico - categoria B3 - posizione economica B3", bandito dalla Provincia di Frosinone, ai sensi dei decreti presidenziali n. 96 del 23.07.2021 e n. 28 del 12.04.2022, adottati con i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 23716 del 23.07.2021 e prot. n. 12387 del 07.04.2022;
3. di darsi atto che il Settore competente ha provveduto ad elaborare la graduatoria definitiva di merito del concorso in oggetto, come di seguito:

N.	COGNOME	NOME	VOTO PROVA PRATICA	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO STANDARDIZZATO	VOTO PROVA ORALE	TOTALE		
1	REALE	LUCIANO	30	44,450	14,817	26	70,817		VINCITORE
2	VENDITTI	PIERPAOLO	30	42,050	14,017	26	70,017		VINCITORE
3	LOMBARDI	MAURIZIO	28	42,150	14,050	27	69,050		VINCITORE
4	ERAMO	CARMINE	28	32,000	10,667	30	68,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	VINCITORE
5	CRISTINI	GIOVANNI	30	29,000	9,667	29	68,667		VINCITORE
6	QUADRINI	CLAUDIO	28	39,740	13,247	27	68,247		VINCITORE
7	MONTANARO	MASSIMILIANO	24	55,800	18,600	25	67,600		VINCITORE
8	DI ROCCO	VALERIO	27	38,950	12,983	27	66,983		VINCITORE

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

9	BORTONE	MARCO	29	29,380	9,793	28	66,793		VINCITORE
10	VACCA	IVAN	30	26,000	8,667	28	66,667		VINCITORE
11	TERSIGNI	MATTEO	28	36,710	12,237	26	66,237		VINCITORE
12	MIRABELLA	FRANCO	24	56,670	18,890	23	65,890		VINCITORE
13	MARCHITTI	DOMENICO	28	39,300	13,100	24	65,100		VINCITORE
14	MIRABELLA	IVAN	28	32,800	10,933	26	64,933	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	VINCITORE
15	MANCINI	TONINO	24	41,800	13,933	27	64,933		VINCITORE
16	PESCE	RICCARDO	28	31,000	10,333	26	64,333		VINCITORE
17	VENDITTI	ROCCO	28	42,050	14,017	22	64,017		VINCITORE
18	EVANGELISTA	ALESSANDRO	26	38,300	12,767	25	63,767		VINCITORE
19	MARCOCCIA	CRISTIANO	27	31,440	10,480	26	63,480		VINCITORE
20	FRAIOLI	CRISTIANO	29	25,000	8,333	26	63,333		VINCITORE
21	DE BELLIS	MARCO	26	36,000	12,000	25	63,000		VINCITORE
22	MAURINO	EMANUELE	30	23,000	7,667	25	62,667		VINCITORE
23	FRAGNOLI	MAURIZIO	28	25,000	8,333	26	62,333		VINCITORE
24	PATRIARCA	GIANFRANCO	27	38,080	12,693	22	61,693		VINCITORE
25	DI FOLCO	ADRIANO	21	39,710	13,237	27	61,237		VINCITORE
26	ADRIANO	GIANLUCA	28	30,000	10,000	23	61,000		VINCITORE
27	CARINGI	GIAMPIERO	28	26,000	8,667	24	60,667		VINCITORE
28	COLELLA	MIRELLA	21	37,740	12,580	27	60,580		VINCITORE
29	DE PETRILLO	GIUSEPPE	25	26,000	8,667	22	55,667	riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010	VINCITORE
30	DE VINCENZO	MATTEO	21	19,000	6,333	23	50,333	riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010	VINCITORE
31	DI CAPRIO	DAVIDE	21	18,000	6,000	23	50,000	riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010	VINCITORE
32	TEDESCHI	DAVIDE	21	23,000	7,667	21	49,667	riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010	VINCITORE
33	REA	DANILO	27	30,000	10,000	23	60,000		IDONEO
34	NARDONE	PIERLUIGI BENEDETTO	28	17,000	5,667	26	59,667		IDONEO
35	IANNI	FABIO	25	22,000	7,333	27	59,333		IDONEO
36	VETTESE	ANGELO	22	42,640	14,213	23	59,213		IDONEO
37	ZANGRILLI	GIULIANO	21	45,550	15,183	23	59,183		IDONEO
38	PARISELLA	FEDERICO	27	24,000	8,000	24	59,000		IDONEO
39	MAUGERI	KEVIN	24	20,000	6,667	28	58,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
40	VALENTINI	STEFANO	28	26,000	8,667	22	58,667		IDONEO
41	TOCCI	SANDRO	26	25,000	8,333	24	58,333		IDONEO
42	APRUZZESE	STEFANO	21	30,000	10,000	27	58,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
43	MAGLIOCCO	VALERIO	24	30,000	10,000	24	58,000		IDONEO
44	STIRPE	LUCA	26	26,950	8,983	23	57,983		IDONEO
45	ROCCA	ROBERT	23	32,730	10,910	24	57,910		IDONEO
46	VELLUCCI	GIUSEPPE	27	20,000	6,667	24	57,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
47	TESTA	ELEONORA	21	20,000	6,667	30	57,667		IDONEO
48	DI VITO	GIUSEPPE	24	20,000	6,667	27	57,667		IDONEO
49	STABILE	SALVATORE	22	28,250	9,417	26	57,417		IDONEO
50	SECONDINI	ANTONIO	23	31,000	10,333	24	57,333		IDONEO
51	RUGGIERO	DANIEL	21	33,000	11,000	25	57,000		IDONEO
52	DI MEO	ANDREA	26	23,000	7,667	23	56,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.itInternet: <http://www.provincia.fr.it>

53	MOREA	SIMONE	21	32,000	10,667	25	56,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
54	DI CARLO	FABIO	23	32,000	10,667	23	56,667		IDONEO
55	QUINTILIANI	LORENZO	22	31,000	10,333	24	56,333	art. 5, c. 4, lett. e) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
56	POLINI	ANDREA	25	25,000	8,333	23	56,333		IDONEO
57	PUZZUOLI	MAURIZIO	24	27,900	9,300	23	56,300		IDONEO
58	MALIZIA	ROBERTO	21	36,030	12,010	23	56,010		IDONEO
59	CESTRA	SANDRO	23	27,000	9,000	24	56,000	art. 5, c. 4, lett. e) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
60	MOLLICONE	PIERLUIGI	22	27,000	9,000	25	56,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
61	TESTANI	FRANCESCO	23	27,000	9,000	24	56,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
62	COPPOLA	GERARDO	22	27,000	9,000	25	56,000		IDONEO
63	URBANO	GIANCARLO	24	17,000	5,667	26	55,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
64	MINGARELLI	FRANCESCO	24	17,000	5,667	26	55,667		IDONEO
65	NARDONE	DANIELE	26	22,750	7,583	22	55,583		IDONEO
66	MOLLICA	CLAUDIO	22	28,000	9,333	24	55,333		IDONEO
67	URBANO	LAURA	22	24,000	8,000	25	55,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
68	PERSICHILLI	DANIELE	22	21,000	7,000	26	55,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
69	REA	SIMONE	23	21,000	7,000	25	55,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
70	LA POSTA	FABIANO	27	21,000	7,000	21	55,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
71	GRATISSI	ALBERTO	21	36,000	12,000	22	55,000		IDONEO
72	EVANGELISTA	NICO	21	20,000	6,667	27	54,667		IDONEO
73	ACETO	ANTONIO	21	25,000	8,333	25	54,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
74	VIGLIETTA	MICHELE	24	22,000	7,333	23	54,333		IDONEO
75	CINELLI	GIULIANO	22	32,400	10,800	21	53,800		IDONEO
76	VALLEROTONDA	ANDREA	25	23,000	7,667	21	53,667	art. 5, c. 4, lett. e) e f) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
77	DI MAMBRO	ANNA BENEDETTA	21	17,000	5,667	27	53,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
78	MIRABELLA	MICHELE	24	20,000	6,667	23	53,667		IDONEO
79	CAPOBIANCO	DAVIDE	21	34,080	11,360	21	53,360		IDONEO
80	MORRONE	LUCA	21	25,000	8,333	24	53,333		IDONEO
81	TESTA	FEDERICO	21	21,000	7,000	25	53,000		IDONEO
82	SALVATORE	LUCA	22	17,000	5,667	25	52,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
83	TIPUSI	FEDERICO	23	17,000	5,667	24	52,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
84	DE SIVO	LAURA	21	17,000	5,667	26	52,667		IDONEO
85	SMALDONE	MARCO	21	22,000	7,333	24	52,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
86	FRAIOLI	FRANCESCO	22	19,000	6,333	24	52,333		IDONEO
87	LORENZONI	ANDREA	21	17,000	5,667	25	51,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
88	CECIO	GIULIA	21	29,000	9,667	21	51,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
89	DE GASPERIS	MIRIAM	21	20,000	6,667	24	51,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
90	DI LABIO	MAURIZIO	22	23,000	7,667	22	51,667		IDONEO
91	VINCI	PARIDE ANTONIO	22	19,000	6,333	23	51,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
92	DI BELLO	FILIPPO	21	22,000	7,333	23	51,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
93	FALLONE	ROBERTO	22	19,000	6,333	23	51,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
94	TATA	GREGORIO	21	19,000	6,333	24	51,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR	IDONEO

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.itInternet: <http://www.provincia.fr.it>

								487/1994 e ss.mm.ii.	
95	PETRUCCI	ANTONIO	23	22,000	7,333	21	51,333		IDONEO
96	VALENTE	MARCO	21	20,000	6,667	23	50,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
97	MUNNO	SIMONE	22	20,000	6,667	22	50,667		IDONEO
98	FABRIZI	PIETRO	21	19,000	6,333	23	50,333		IDONEO
99	VETTESE	LUCA	22	21,000	7,000	21	50,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
100	CIAVAGLIA	MANUEL	21	18,000	6,000	23	50,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
101	SPAZIANI	LUCA	21	24,000	8,000	21	50,000		IDONEO
102	PERCIBALLI	GIUSEPPE	21	20,000	6,667	22	49,667	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
103	MARINI	MAURIZIO	21	20,000	6,667	22	49,667		IDONEO
104	FABRIZI	GIANPIERO	21	19,000	6,333	22	49,333	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
105	TATA	SERAFINO	21	19,000	6,333	22	49,333		IDONEO
106	PELLEGRINI	FRANCESCO	21	21,000	7,000	21	49,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
107	BOVE	SIMONE	21	18,000	6,000	22	49,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
108	CALICCHIA	MATTIA	21	21,000	7,000	21	49,000	art. 5, c. 4, lett. p) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
109	SPIRITI	MANUELA	22	18,000	6,000	21	49,000		IDONEO
110	BROCCO	GIUSEPPE	21	19,000	6,333	21	48,333	art. 5, c. 4, lett. e) DPR 487/1994 e ss.mm.ii.	IDONEO
111	PARTIGIANONI	DAIANA	21	19,000	6,333	21	48,333		IDONEO
112	SACCHETTI	ALESSANDRO	21	17,000	5,667	21	47,667		IDONEO

4. di nominare vincitori del concorso di cui sopra i seguenti candidati:

- ✓ il Sig. **Luciano REALE**, classificatosi al **primo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ il Sig. **Pierpaolo VENDITTI**, classificatosi al **secondo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ il Sig. **Maurizio LOMBARDI**, classificatosi al **terzo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ il Sig. **Carmine ERAMO**, classificatosi al **quarto posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Giovanni CRISTINI**, classificatosi al **quinto posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Claudio QUADRINI**, classificatosi al **sesto posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- ✓ Il Sig. **Massimiliano MONTANARO**, classificatosi al **settimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Valerio DI ROCCO**, classificatosi all'**ottavo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Marco BORTONE**, classificatosi al **nono posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Ivan VACCA**, classificatosi al **decimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Matteo TERSIGNI**, classificatosi all'**undicesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Franco MIRABELLA**, classificatosi al **dodicesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Domenico MARCHITTI**, classificatosi al **treddicesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Ivan MIRABELLA**, classificatosi al **quattordicesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Tonino MANCINI**, classificatosi al **quindicesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Riccardo PESCE**, classificatosi al **sedicesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Rocco VENDITTI**, classificatosi al **diciassettesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Alessandro EVANGELISTA**, classificatosi al **diciottesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Cristiano MARCOCCIA**, classificatosi al **diciannovesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Cristiano FRAIOLI**, classificatosi al **ventesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- ✓ Il Sig. **Marco DE BELLIS**, classificatosi al **ventunesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Emanuele MAURINO**, classificatosi al **ventiduesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Maurizio FRAGNOLI**, classificatosi al **ventitreesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Gianfranco PATRIARCA**, classificatosi al **ventiquattresimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Adriano DI FOLCO**, classificatosi al **venticinquesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Gianluca ADRIANO**, classificatosi al **ventiseiesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Giampiero CARINGI**, classificatosi al **ventisettesimo posto** della graduatoria di merito, al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ La Sig.ra **Mirella COLELLA**, classificatasi al **ventottesimo posto** della graduatoria di merito, alla quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Giuseppe DE PETRILLO**, classificatosi al **ventinovesimo posto** della graduatoria di merito (riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010), al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Matteo DE VINCENZO**, classificatosi al **trentesimo posto** della graduatoria di merito (riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010), al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Davide DI CAPRIO**, classificatosi al **trentunesimo posto** della graduatoria di merito (riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010), al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;
- ✓ Il Sig. **Davide TEDESCHI**, classificatosi al **trentaduesimo posto** della graduatoria di merito (riserva di posto ex artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010), al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti nazionali di lavoro;

5. di darsi, altresì atto, che la graduatoria definitiva di merito sopra riportata annulla e sostituisce la precedente graduatoria provvisoria redatta a cura della Commissione esaminatrice, e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo pretorio on line, a decorrere dalla data odierna;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

6. di dare atto che, in conformità alle disposizioni contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 - *"Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale"*, di cui al decreto presidenziale n. 32 del 05.03.2025, la decorrenza giuridica dei rapporti di lavoro da instaurarsi con i vincitori della selezione è fissata al 31.12.2024, gravitando sulle capacità assunzionali del 2024;

7. di comunicare la presente agli interessati, secondo le modalità operative vigenti nell'Ente, dandosi atto che i vincitori di cui sopra, saranno inquadrati nel ruolo di Collaboratore Professionale Tecnico (Area Operatori Esperti - ex cat. B3), con contratto di lavoro a tempo parziale (18h) e indeterminato con destinazione, in fase di prima assegnazione, presso il Settore Viabilità - Servizi esterni;

8. di dare atto che la presa di servizio degli aventi titolo è fissata alla data del 01.04.2025;

9. di dare atto che, a conclusione della procedura di assunzione degli aventi titolo, l'elenco degli idonei potrà essere utilizzato da altre amministrazioni, previo assenso della Provincia, per ulteriori eventuali vacanze di organico di analogo o assimilabile profilo professionale;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa al Segretario Generale che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, inserendo la stessa nella raccolta presso la Segreteria, come previsto dall'art. 29 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Frosinone, 14/03/2025

Documento firmato digitalmente da

ARENA TIZIANA

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, integrato da motivi aggiunti, integrato da motivi aggiunti, proposto da Kevin Maugeri rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Scalia, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. francescoscalia@legalmail.it;

contro

Provincia di Frosinone, in persona del presidente *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv. Mariacristina Iadecola e Teresa Ardovini del servizio legale dell'ente, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.mc.iadecola@messagingpec.it e teresa.ardovini@pec.it;

Stazione unica appaltante dei concorsi Ciociaria e commissione del concorso a 32 posti di collaboratore professionale tecnico categoria B, posizione economica B3, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, non costituite in giudizio;

nei confronti

Danilo Rea e Adriano Di Folco, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

Mirella Colella, rappresentata e difesa dagli avv. Carola Ferdinandi e Roberto Silti, presso il cui studio è domiciliata in Colleferro, via S. d'Acquisto 9 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. carolaferdinandi@pec.avvocraticassino.it e roberto.silti@oav.legalmail.it;

per l'annullamento

- quanto all'atto introduttivo del giudizio:

- 1) della graduatoria, allegata al verbale n. 35 del 23 dicembre 2024, del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Frosinone per la copertura a tempo indeterminato e parziale di 32 posti di collaboratore tecnico professionale categoria B, posizione economica B3, di cui al bando prot. n. 25074 del 12 luglio 2022, pubblicato sulla GU n. 55 del 12 luglio 2022, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente 10,5 punti per titoli professionali posseduti;
- 2) del citato verbale del 23 dicembre 2024, con il quale la commissione d'esame ha attribuito al ricorrente per i titoli di servizio il punteggio di 20 anziché di 30,5;
- 3) della richiesta di chiarimenti di cui al messaggio di posta elettronica certificata del 26 novembre 2024;
- 4) del bando di concorso del 12 luglio 2022, ove interpretato in senso lesivo per le ragioni del ricorrente;
- 5) di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;

- quanto ai motivi aggiunti:

- 6) della graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 872 del 14 marzo 2025, pubblicata sull'albo pretorio al n. 864/2025 dal 14 marzo 2025 sino al 13 aprile 2025, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 39 con 58,667 punti;
- 7) del citato bando di concorso del 12 luglio 2022, nella parte in cui richiede di attestare o documentare il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone;
- 8) del verbale n. 30 del 3 dicembre 2024, recante valutazione dei titoli di servizio del ricorrente;

9) di tutti i verbali della commissione esaminatrice;

10) della richiesta di chiarimenti del 26 novembre 2024;

7) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il provvedimento che dispone l'assunzione e l'ammissione in servizio del candidato collocatosi all'ultimo posto tra i vincitori;

- quanto al ricorso incidentale proposto da Mirella Colella, della graduatoria concorsuale del 14 marzo 2025, nella parte in cui colloca la ricorrente incidentale al 28° e non al 26° posto.

Visti il ricorso principale ed i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone;

Visto l'atto di costituzione in giudizio recante ricorso incidentale di Mirella Colella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso all'esame, come integrato da motivi aggiunti, sono state proposte censure idonee, in caso di accoglimento, a modificare la graduatoria finale di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 872 del 14 marzo 2025, pubblicata sull'albo pretorio al n. 864/2025 dal 14 marzo 2025 sino al 13 aprile 2025;

Visti gli artt. 41, comma 2 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuto pertanto che il contraddittorio processuale debba essere integrato nei confronti dei candidati dichiarati vincitori nella suddetta graduatoria;

Ritenuto che a tale incombente l'interessato possa procedere a mezzo notifica per pubblici proclami della presente ordinanza, del ricorso e dei motivi aggiunti mediante la loro pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione, e segnatamente sulle pagine dedicate al concorso di cui è causa, con obbligo per la

Provincia di Frosinone di mantenerla sino alla conclusione del giudizio;
Ritenuto a tal fine di fissare i termini perentori di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'esecuzione della suddetta integrazione del contraddittorio e di ulteriori dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione sul sito internet *de quo* per il deposito in giudizio della prova dell'avvenuto adempimento;
Ritenuto di fissare l'udienza pubblica del 27 maggio 2026 per la prosecuzione della discussione del merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), dispone nei sensi di cui in parte motiva; fissa l'udienza pubblica del 27 maggio 2026 per la prosecuzione della discussione del merito del ricorso.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

STUDIO LEGALE
PATROCINIO IN CASSAZIONE

Avv. Francesco Venafro & Avv. Daniele Sperduti

Dott.ssa Stefania Talossi – Dott.ssa Maria Laura Fava

Corso Roma, 31 – 03036 ISOLA DEL LIRI – FR

Tel 0776/809532 fax 0776/1800460

Mail: francescovenafro@alice.it – ubiner00@gmail.com

Pec: francescovenafro@pec.avvovaticassino.it – danielesperduti@pec.avvovaticassino.it

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO SEZ. LATINA
RICORSO
RECANTE ISTANZA DI MISURA CAUTELARE ED ISTANZA DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

PER Maugeri Kevin, nato a Sora (FR) il 19/11/2000 e residente in Isola del Liri (FR), Codice Fiscale: MGRKVN00S19I838T rappresentato e difeso giusta procura presente in atti dall'Avv. Francesco Venafro (VNFFNC76R20E340J) e dall'Daniele Sperduti (SPRDNL79M29A515H), eleggendo domicilio presso il loro studio in Isola del Liri - Corso Roma, 31 si indica domicilio digitale ai sensi di legge al seguente indirizzo pec: francescovenafro@pec.avvovaticassino.it; danielesperduti@pec.avvovaticassino.it -RICORRENTE-

contro

- Provincia di Frosinone in persona del presidente P.T.
- la Commissione per STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI CONCORSI CIOCIARIA P Iva 1633570609, piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone;
- la Commissione esaminatrice del Concorso, in persona del legale rappresentante pro tempore

E nei confronti di

- PATRIARCA GIANFRANCO
- DI FOLCO ADRIANO DPLDRN87R08A433I residente in Arpino (fr) Via Panaccio n. 34
- DE GIULI PIETRO
- ADRIANO GIANLUCA
- CARINGI GIANPIERO

- COLLELLA MIRELLA
- EVANGELISTA AURELIO
- REA DANILO READNL86M27A433Y residente in Arpino(fr) via Valluni n. 50
- NARDONE PIERLUIGI BENEDETTO

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia nei limiti dell'interesse del ricorrente con concessione di idonee misure cautelari ex art 655 CPA dei seguenti atti:

a) Graduatoria FINALE PROVVISORIA dei candidati vincitori Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico – categoria B3, posizione economica B3 pubblicata in data 27/12/2024 dalla Provincia di Frosinone, ove e nella parte in cui non include il nominativo dell'odierno ricorrente tra i candidati vincitori di concorso e specificatamente nella parte in cui vengono conteggiati erroneamente 20 (punteggio titoli) anziché 30,5, nonché il verbale n 35 del 23.12.2024 con cui l'amministrazione resistente ha reso nota la graduatoria finale provvisoria dei vincitori del concorso de quo ove è nella parte in cui l'odierno parte ricorrente non risulta incluso tra i candidati vincitori nella posizione 24 o in quella dei vincitori.

b) richiesta chiarimenti emessa dalla Provincia di Frosinone dei candidati Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico – categoria B3, posizione economica B3 del 26.11.2024, ove e nella parte in cui stabilisce un termine perentorio per il deposito della documentazione ad integrazione;

tutti questi provvedimenti nelle loro rispettive parti in cui non includono il ricorrente tra i vincitori e non assegnano allo stesso ulteriori punti 10,5 ex allegato A II categoria, lettera C del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico – categoria B3, posizione economica B3

pubblicato in data 12.07.2022 (doc. n. 1), ex allegato A Categoria II lettera C del suddetto Bando di concorso (doc. n. 2) per un punteggio complessivo pari a 58,667, (di cui 20 punti anziché 30,5 della Valutazione titoli) ovvero assegnano alla medesima un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante sopra indicato;

c) Nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, il Bando di concorso, anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente nelle parti di interesse, come di seguito specificate: la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso... sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione ove possa essere interpretato nel senso che i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno spazio diverso da quello indicato nel modulo / o non dichiarati non possano essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal bando, quando i titoli sono deducibili dalla documentazione allegata;

l'articolo definito "PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA' E TERMINI" del bando nella parte in cui stabilisce che non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte o compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso. La presentazione della domanda con modalità diverse da quella sopra indicata comporta l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale

d) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dal ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli conosciuti relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei per il richiamato Concorso, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett.), b), c) d), nonché la graduatoria finale provvisoria dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a);

e) nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati ancorché non conosciuti E/O notificati all'odierno ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi inclusi il verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale provvisoria dei vincitori, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di servizio in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

f) ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti diretti all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria di scorrimento impuguate, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimante spettante al ricorrente e dei contratti di impiego eventualmente stipulati nonché per l'accertamento

Del diritto del ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il voto conseguito nel titolo di servizio stabiliti all'allegato A, II CATEGORIA , lettera C del bando di concorso costituito per le mansioni precedentemente svolte presso la Provincia di Frosinone o Apef, con contratto flessibile, di somministrazione, lavoratore autonomo da punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a giorni 15: pari a 10,5 punti per aver svolto 21 mesi di servizio presso la Provincia di Frosinone o Apef, per un punteggio complessivo pari a 30,5 anziché 20.0 riconosciuti.

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ognuno per le proprie competenze, a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo in sovrannumero, per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito dal

ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso e la conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato / determinato ovvero, in estremo subordine, da liquidare per equivalente;

FATTO

1) in data 18 Luglio 2022 il ricorrente ha presentato l'istanza di partecipazione al concorso di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico – categoria B3, posizione economica B3 pubblicato in data 12.07.2022 nella domanda di partecipazione indicava erroneamente alla pagina 3 NO anziché SI per i titoli di servizio (all.4).

2) Negli allegati alla domanda di partecipazione era presente tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei punteggi ulteriori per titoli di servizio, così come previsto nell'allegato A Categoria II lettera C primo periodo del Bando (curriculum sottoscritto che vale anche da autocertificazione, contratto e proroghe, attestazione macchine spargisale conseguita durante il lavoro svolto presso la Provincia) (doc n.3 e 3bis) ;

3) Nella domanda di partecipazione, il ricorrente documentava (doc n. 3, 3 bis e 4) di aver prestato servizio alle dipendenze presso la Provincia di Frosinone – reparto viabilità, con qualifica B1 – B3 – Collaboratore tecnico- operatore stradale- mansione attinente al posto messo a concorso – con contratto part time orizzontale – 30 ore settimanali – per un periodo totale di 21 mesi e precisamente dal 01/10/2020 al 30/06/2022

4) in data 26 novembre 2024 alle ore 10:18 il ricorrente ha ricevuto una PEC dalla Provincia (doc n. 5) dove venivano richiesti chiarimenti in merito ai titoli di servizio e nella stessa veniva concesso termine per il deposito entro le ore 08:00 del 02 dicembre 2024; tale pec è stata visionata dal ricorrente in data 16 dicembre 2024 a causa di un malfunzionamento del pc come si evince anche dalla certificazione del tecnico informatico allegata (doc n. 6)

- 5) il bando di concorso recita espressamente che non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati;
- 6) in data 12 dicembre 2024 veniva pubblicata sul sito la valutazione dei titoli ed al ricorrente venivano assegnati erroneamente 20 punti, anziché 30,5;
- 7) nell'attribuzione del punteggio la commissione non teneva debitamente conto dei titoli di servizio, così come previsto dall'allegato A, Categoria II lettera C del bando, prestato presso la Provincia per 21 mesi (dal 01/10/2020 al 30/06/2022 con mansione collaboratore tecnico- operatore stradale - mansione attinente al posto messo a concorso) come da contratto e proroghe allegati all'istanza di partecipazione al concorso e come autodichiarato tramite il curriculum;
- 8) In data 17 Dicembre 2024 (subito dopo aver visionato la pec di richiesta chiarimenti da parte della Provincia e prima della mia prova orale che si è svolta in data 20 Dicembre 2024) il ricorrente inviava PEC indirizzata alla Provincia nella quale indicava i chiarimenti ed allegava la documentazione inerente i titoli di servizio chiedendo di procedere alla corretta valutazione del punteggio dei titoli; tale pec viene protocollata ma non viene presa in considerazione (doc n. 7).
- 9) In data 23 dicembre 2024 viene pubblicata sul sito la graduatoria finale provvisoria dei vincitori, senza aver assegnato al ricorrente il punteggio aggiuntivo cui aveva diritto per titoli di servizio, come sopra specificato.
- 10) Nella graduatoria finale provvisoria il ricorrente risultava essere il n. 37 (i posti messi a concorso sono 32);
- 11) Nella valutazione non veniva tenuto conto dei titoli di servizio e del punteggio ulteriore (10,5) cui il ricorrente aveva diritto allegato ex A categoria II lettera C del bando di concorso, risalendo così al n. 24.
- 12) Nella pec di chiarimenti del 17 dicembre 2024, il ricorrente faceva riferimento al soccorso istruttorio, sottolineando che i chiarimenti non vanno a modificare sostanzialmente l'istanza di partecipazione inviata unitamente a tutti gli allegati, evidenziando in particolare la logica antiformalistica fondata sulla collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino, così come stabilita anche

dalla sentenza del Consiglio di Stato 1308/2022, secondo la quale lo scopo del concorso è quello di selezionare il concorrente più idoneo e meritevole; si sottolineava anche quanto stabilito nella sentenza 7820/2023 del Tar Lazio, la quale afferma che il curriculum vale da autocertificazione dei titoli, non rendendo così necessaria alcuna integrazione.

13) L'Amministrazione Provinciale di Frosinone era già a conoscenza dei titoli di servizio posseduti dal ricorrente, avendo lo stesso prestato servizio alle dipendenze della medesima amministrazione e avendo acquisito tutti i contratti di lavoro già nella domanda di partecipazione al concorso.

14) In data 19/07/2024, il ricorrente partecipava alla prova pratica della suddetta selezione risultando idoneo con il punteggio di 24/30 (doc. n. 8);

15) In data 20/12/2024 il ricorrente partecipava alla prova orale della suddetta selezione risultando idoneo con il punteggio di 28/30 (doc. n. 9)

16) La graduatoria finale, se avesse tenuto conto del giusto punteggio per i titoli di servizio (10,5 in più a quelli computati) prestati in favore della Provincia di Frosinone dall'01.10.2020 al 30.06.2022 ex allegato A, categoria II, lettera C del bando di concorso, avrebbe attribuito il seguente punteggio: prova pratica 24; punteggio titoli 30,5 - punteggio standardizzato 10,167; prova orale 28 totale punteggio 62,167.

17) In data 27/12/2024 veniva pubblicata la graduatoria finale provvisoria dei vincitori del Concorso; in tale occasione il ricorrente prendeva atto che tra i vincitori vi erano candidati (dalla posizione n. 24 alla posizione numero 36) che avevano conseguito una valutazione complessiva che, se avesse tenuto conto della esatta valutazione dell'odierno ricorrente, sarebbe stata inferiore a quella che doveva essere lui attribuita. La suddetta graduatoria del concorso, pubblicata in data 27 dicembre 2024, prot. N 43081/2024, recante il provvedimento di graduatoria provvisoria finale dei vincitori di concorso, non teneva in considerazione i titoli di servizio e quindi il punteggio ulteriore (10,5)

18) L'odierno ricorrente non figurava nell'elenco dei vincitori mentre, si ripete, tra questi, vi erano candidati dichiarati vincitori che avevano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello sopra indicato di 62,167 allo stesso spettante, se la commissione avesse tenuto debitamente conto del periodo lavorativo prestato alle dipendenze dell'Ente (21 mesi totali).

19) Parimenti, anche all'atto della pubblicazione della Graduatoria provvisoria finale dei candidati vincitori, con il relativo punteggio, il ricorrente ha appreso di non essere stato incluso nell'elenco dei vincitori, in quanto la commissione non aveva tenuto conto dei titoli di servizio che gli avrebbero attribuito un punteggio (punteggio titoli) di 30,5 anziché 20.0 e che, anche questa volta, tra questi, vi erano candidati dichiarati vincitori che avevano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a quello al medesimo spettante di 62,167 punti, se la commissione avesse tenuto conto dei giusti e legittimi titoli di servizio esibiti dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati anche nella risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall'ente.

20) da quanto è dato comprendere, la Provincia di Frosinone non ha provveduto all'attribuzione del giusto punteggio spettante al ricorrente in base ai titoli posseduti e dallo stesso documentati nella domanda di partecipazione e nei successivi chiarimenti; infatti il ricorrente, nonostante avesse documentato l'attività di lavoro svolta dal 01/10/2020 al 30/06/2022 in favore della Provincia di Frosinone che dava diritto ad un punteggio ulteriore di 0.50 per ogni mese di servizio prestato, non se ne aveva debito conto.

21) In altri termini, il ricorrente avendo conseguito nella prova pratica un punteggio pari a 24/30, nella prova orale un punteggio pari a 28/30, essendogli stato riconosciuto un punteggio titoli pari a 20, cui andranno aggiunti i titoli di servizio 10.5, per un totale punteggio titoli pari a 30,5 anziché 20.0, titoli, si ripete, presenti quali allegati nella domanda di partecipazione al concorso, avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo pari a 62,167 e, per l'effetto, risultare tra i vincitori del concorso alla posizione 24 della graduatoria. Peraltro, nella ipotesi in

cui il ricorrente avesse erroneamente indicato in una sezione della domanda diversa, da quella selezionata dal sistema telematico, i già menzionati titoli, gli stessi avrebbero dovuto, comunque, essere valutati dalle Amministrazioni resistenti essendo obbligata la PA al cd soccorso istruttorio in materia concorsuale. Esso è strumento diretto ad incentivare la leale collaborazione tra la PA e i soggetti coinvolti nel procedimento alla stregua del corollario del canone costituzionale del buon andamento. La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la PA è chiamata ad utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare carenze documentali e garantire la corretta progressione di un procedimento amministrativo soprattutto in ipotesi di pubblici concorsi ove la scelta del migliore o dei migliori candidati non può venire pregiudicata, nei suoi esiti, da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile dall'amministrazione. Del resto, le procedure selettive telematiche, come nella fattispecie in esame, sono, come rilevato da costante giurisprudenza, sovente incise da imprevedibili blocchi o malfunzionamenti e la sussistenza di meri errori materiali non sono da imputare al candidato.

22) In sostanza, l'annullamento in parte della graduatoria finale provvisoria, pubblicata in data 27.12.2024 nei termini sopra richiamati, è posto a beneficio della stessa amministrazione procedente, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento della pubblica amministrazione.

23) di tal che il punteggio attribuito all'odierno ricorrente a causa del comportamento dell'amministrazione procedente, è da intendersi tutt'ora errato e privo di qualsiasi motivazione e il cui silenzio, ove occorra, viene espressamente impugnato.

24) Si ribadisce che il ricorrente ha dichiarato, ai fini della relativa valutazione, i titoli di merito sopra indicati, puntualmente dettagliati negli atti e curriculum allegato alla relativa domanda.

25) La graduatoria finale di merito e la graduatoria di scorrimento, nonché tutti i provvedimenti sopra indicati, appaiono, per l'effetto viziati da evidenti profili di illegittimità e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I

IN VIA PRELIMINARE: SUSSISTENZA DELL'INTERESSE DEL RICORRENTE ALLA PRESENTE IMPUGNAZIONE. SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Preliminare all'esposizione dei motivi di ricorso è l'esplicitazione dell'interesse del ricorrente ad impugnare i sopra richiamati provvedimenti, con riferimento agli effetti concreti che verrebbero determinati dal miglior punteggio richiesto, fermo il fatto che il candidato concorsista vanta comunque un interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchi le proprie competenze, nonché la propria esperienza professionale.

Nel caso di specie si fa presente che, ove il ricorrente si vedesse riconosciuto l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 10,5 per l'attività di lavoro svolta dal 01/10/2020 al 30/06/2022 in favore della Provincia di Frosinone ex allegato A, Categoria II, lettera C del bando di concorso, **raggiungerebbe il punteggio di 62,167 punti, sufficiente ad ottenere una collocazione alla posizione 24** già nella prima Graduatoria finale provvisoria dei vincitori (doc. n. 10)e, quindi, in posizione utile per essere assunto **e in ogni caso un punteggio superiore a quello dei candidati dichiarati vincitori nella successiva graduatoria.**

In conseguenza, **lo stesso avrebbe ottenuto uno dei posti messi a concorso, avendo diritto ad un punteggio pari a 62,167 superiore a quello riportato dai candidati vincitori nella graduatoria di merito e di quella per scorrimento.**

II

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD SOCCORSO ISTRUTTORIO. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza. Disparità di trattamento. Contraddittorietà e contrasto con i precedenti. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell'attività della p.a. Violazione del principio dell'affidamento e della buona fede. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Sempre per estremo scrupolo difensivo e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente, omissso di riconoscere all'odierno ricorrente i suddetti punteggi per avere lo stesso omissso di indicare il possesso di titoli di servizio non apponendo la " X" negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso, ma avendo unitamente a tale domanda depositato il Curriculum Vitae e contratti di lavoro (dal quale si evinceva la prestazione del servizio espletato dal 01/10/2020 al 30/06/2022 in favore della Provincia di Frosinone) si evidenzia che per pacifica giurisprudenza amministrativa i predetti titoli avrebbero dovuto, comunque, essere valutati dalle Amministrazioni resistenti essendo obbligata la PA al soccorso istruttorio, strumento diretto ad incentivare la leale collaborazione tra la PA e i soggetti coinvolti nel procedimento alla stregua del corollario del canone costituzionale del buon andamento, anche in relazione ai chiarimenti inoltrati in data 17/12/2024 così come dall' amministrazione richiesti ai fini del concorso.

La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la PA è chiamata ad utilizzare il soccorso istruttorio per integrare o regolarizzare carenze documentali e garantire la corretta progressione di un procedimento amministrativo **soprattutto in ipotesi di pubblici concorsi ove la scelta del migliore o dei migliori candidati non può venire pregiudicata, nei suoi esiti, da meri errori formali, come**

accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile dall'amministrazione.

Ciò, peraltro, **risulta corroborato anche dall'Ecc.mo TAR Roma** intervenuto in materia che, in una recente pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente statuendo che *“in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rileva l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi, a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione, ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente previa attivazione al ricorrente dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio) (TAR Lazio Roma Sez V 26 gennaio 2023 n. 1342).*

Ed ancora secondo l'Ecc.mo TAR Lazio Sezione II sentenza n. 15901/2024 (in senso analogo cfr tra le molte TAR Lazio sentenza n. 15465/2024) *“...la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente). Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare*

la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza che i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759)

rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Le norme di un bando di concorso interno con le quali l'amministrazione disciplina la valutazione dei titoli dei propri dipendenti devono, infatti, armonizzarsi con i principi affermati dall'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, dai commi 2 e 3, a norma dei quali, rispettivamente, "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente" (come nel caso di specie) e "Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare", che impongono, conseguentemente, di distinguere il caso in cui il titolo sia nella disponibilità del candidato, perché acquisito all'esterno dell'amministrazione di appartenenza, che è onere dell'interessato far trascrivere tempestivamente nello stato matricolare, **da quello in cui il titolo viene rilasciato ed è detenuto dalla stessa amministrazione, non potendo operare, in quest'ultimo caso, il principio di autoresponsabilità a carico del candidato disgiuntamente dal dovere del datore di lavoro pubblico di assicurare, tramite idonee misure organizzative, una celere annotazione nello stato matricolare degli atti dichiarativi, tra i quali le ricompense per risultati di servizio, emanati dai dirigenti preposti alle varie articolazioni.**

Nel caso del ricorrente i contratti di lavoro e relative proroghe erano nella disponibilità dell'amministrazione procedente Provincia di Frosinone, presso la quale il ricorrente ha prestato servizio, dal 01.10.2020 al 30.06.2022

Un'interpretazione della clausola del bando contenuta nella parte modalità e termini di presentazione della domanda, che si attestasse sull'irragionevole equiparazione della mancata indicazione negli appositi spazi della domanda dei titoli di servizio a quella dovuta ad un'inerzia della pubblica amministrazione nell'adempimento dei propri doveri, tra i quali quelli di efficiente gestione della corrispondenza interna tra

uffici, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, chiamando il dipendente incolpevole a sopportare gli effetti negativi delle inefficienze degli apparati amministrativi e così avallandone un'ingiusta penalizzazione nei concorsi pubblici che attribuiscono primaria importanza ai titoli posseduti. Tanto più se i servizi prestati erano dimostrati dal contratto di lavoro e proroghe, nonché dal curriculum depositato unitamente alla domanda.

Ciò posto, come emerge dalla documentazione allegata, quale il Curriculum Vitae e contratti di lavoro (cfr doc. n. 3) nella domanda di partecipazione il ricorrente allegava la seguente documentazione: Documenti Identità, titolo di studi, attestazione macchine spargisale, curriculum sottoscritto, contratto di lavoro e proroghe, bollettino pagato.

Il curriculum vitae ha valore certificatorio in relazione alle esperienze professionali ivi indicate, costituendo un valore autocertificativi, quando risulti sottoscritto e firmato dal candidato.

Pertanto, la commissione aveva tutti i mezzi per agire in via integrativa e/o sanante, così come stabilito dal comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9 c.d. soccorso integrativo o complementivo, che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara, sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante e/o dal comma 1 lettera b c.d. soccorso sanante anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50, che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa.

Il T.A.R. Lazio nella sentenza 7820/2023 ha stabilito che è illegittimo il comportamento della commissione esaminatrice di concorso che si rifiuta di valutare un titolo non allegato dal candidato che però lo ha indicato chiaramente

nel curriculum vitae allegato alla domanda, sottoscritto dallo stesso e datato oltre che ad essere accompagnato dal documento di riconoscimento.

Secondo il Giudice amministrativo un tale comportamento dell'ente implica la violazione della disciplina sul valore delle autocertificazioni, pertanto in caso di dubbi o perplessità, l'amministrazione può chiedere una integrazione documentale al candidato (nel caso di specie non necessaria in quanto il contratto di lavoro e le proroghe erano già allegata alla domanda), costituendo l'errore in un mero errore materiale e non una illegittima integrazione della domanda.

Nel caso di specie il titolo era costituito dal contratto di lavoro e successive proroghe, già in possesso dell'amministrazione procedente, di conseguenza la condotta dell'amministrazione risulta essere illogica ed ingiustamente lesiva dell'interesse del concorrente alla migliore collocazione in graduatoria.

Ebbene, dalla semplice lettura della domanda di partecipazione del ricorrente, emerge *ictu oculi* l'esistenza dei titoli non valutati dalle Amministrazioni resistenti e in ipotesi in cui l'istante avesse commesso qualche errore di compilazione nell'apposito "spazio" indicato nel modulo indicato dalla PA, trattavasi all'evidenza di un mero errore materiale, nella parte relativa ai titoli di studio abilitazioni professionali attestazioni e certificazioni. Va da sé, dunque, che nel caso de quo ricorre, se del caso, una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso bensì, soltanto, di parziale allegazione di detto requisito, ovvero della dichiarazione in uno spazio della domanda diverso da quello indicato nel modello compilabile.

Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano nella fattispecie i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 finalizzato a consentire la regolarizzazione della posizione della ricorrente.

Ciò, tanto più considerando che tale regolarizzazione non avrebbe in alcun modo inciso sulla par condicio competitorum, atteso che il ricorrente— per regolarizzare la

propria posizione – non avrebbe neanche dovuto trasmettere nuova documentazione, atteso che **i titoli di cui chiede il riconoscimento erano già pacificamente in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, quale amministrazione di appartenenza della ricorrente, i quanto la stessa ha prestato lavoro alle dipendenze della Provincia di Frosinone dall'01/10/2020 al 30/06/2022**

In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierno ricorrente i punti aggiuntivi previsti per i titoli dalla stessa dichiarati, in conformità alle disposizioni del Bando.

In altri termini, **come correttamente rilevato da Codesto Ecc.mo TAR del Lazio**, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, **ove il candidato, come nella fattispecie in esame, abbia allegato i titoli da valutare, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Tale documentazione era già in possesso dell'amministrazione al tempo della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e al tempo della richiesta di chiarimenti.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale *«La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni,*

*documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova **relativo al possesso del requisito richiesto**, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).*

In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che **“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione.”** (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

In particolare, **il Consiglio di Stato** con sentenza n. 7975/2019 ha statuito che **“..specialmente nell'ambito dei pubblici concorsi, l'attivazione del cd soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione).**

Pertanto, a ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'eventuale richiesta successiva alla compilazione della domanda non avrebbe certamente rappresentato alcuna occasione di aggiustamento postumo di gravi irregolarità tali da violare il principio della *par condicio* tra i candidati, posto che, come già ampiamente spiegato in

narrativa, l'odierno ricorrente ha regolarmente dichiarato i titoli in esame, depositandoli unitamente alla domanda quali suoi allegati. Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la Commissione, ha agito in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, aggravando inopinatamente la posizione della ricorrente, in dispregio del principio di *par condicio* e del *favor participationis*.

Donde, il presente motivo di censura.

Ed ancora, in base all'art. 18, co. 2 della L. 241/1990, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni e sono tenute «*ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

La Commissione avrebbe dovuto dunque non solo tener conto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione quale il contratto di lavoro e proroghe, curriculum vitae, ma avrebbe addirittura **dovuto** acquisire d'ufficio le informazioni ivi contenute, giacché nella specie, la **dichiarazione del possesso dei titoli** era già in possesso dell'amministrazione.

Al più, e a tutto voler concedere, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni del ricorrente incomplete avrebbe dovuto attivare, per le ragioni sopra esposte, il soccorso istruttorio. Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio «*qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili*» (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

Sennonché, ancora una volta l'amministrazione è rimasta inerte nonostante i plurimi solleciti del ricorrente, in radicale spregio dei doveri di correttezza e buona fede.

In conclusione, la pretesa dell'amministrazione di non attribuire valenza ai Titoli posseduti dal ricorrente: anzitutto, contrasta frontalmente con la disciplina cui l'amministrazione si è auto-vincolata nell'attribuzione dei punteggi; ossia allegato A, categoria II, lettera C del Bando; ancora, contravviene ai più elementari canoni di logicità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa; inoltre, costituisce violazione dei principi sottesi all'istituto del soccorso istruttorio, ossia i diritti di partecipazione procedimentale del privato e i doveri di buona fede e correttezza che devono informare il rapporto giuridico amministrativo; ulteriormente, costituisce violazione della disciplina che impone l'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione, senza inutili aggravii a carico del privato; infine, e soprattutto, l'inerzia dell'amministrazione a fronte dell'istanza di rettifica ha sostanzialmente imposto al ricorrente la presentazione del presente ricorso, in spregio al principio di leale collaborazione.

III

Naturalmente, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse che le sopra richiamate disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel senso qui denegato, e pregiudizievole per il ricorrente, non potrebbe che rilevarne l'illegittimità e disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.

Per i suesposti motivi si chiede l'annullamento / disapplicazione nella parte – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA' E TERMINI – nella parte in cui prevede che “ *la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso... sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...*” ove possa essere interpretato nel senso che “ *i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno spazio diverso da quello indicato nel modulo / o non dichiarati non possano essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal bando, quando i titoli sono deducibili dalla documentazione allegata*”; l'articolo definito “ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA' E

TERMINI ” del bando nella parte in cui stabilisce che “ Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte o compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale”, ove possa essere interpretato nel senso che non è consentito all'Amministrazione ricorrere al soccorso istruttorio per l'integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato ed ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il soccorso istruttorio nonostante la sussistenza del titolo, con la conseguente condanna dell'Amministrazione procedente a riconoscere al ricorrente il punteggio ulteriore di 10,5 (punteggio titoli) punti per il servizio prestato in favore dell'amministrazione provinciale, con il conseguente riconoscimento del miglior collocamento nella graduatoria definitiva finale provvisoria, in posizione utile per essere dichiarata vincitrice ed essere assunta anche in sovrannumero.

IV

Perentorietà del termine inserito nella richiesta di chiarimenti

Nell'ambito dei concorsi pubblici, il limite all'ammissibilità del soccorso istruttorio va ravvisato allorché la nuova produzione arreherebbe al candidato un vantaggio, in violazione della par condicio degli altri concorrenti, come nelle ipotesi di introduzione, oltre il termine perentorio, di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale. In ogni altro caso, invece, non vi è ragione per non ammettere l'integrazione di documentazione irregolare o carente, così come la rettifica di dichiarazioni errate o incomplete e l'acquisizione di chiarimenti in relazione ad elementi già forniti, rispondendo ciò a canoni di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione. **(T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 21/04/2022, n. 300).**

Nel caso di specie in data 18 luglio 2022 il ricorrente ha presentato l'istanza di partecipazione al concorso di Concorso pubblico, indicando nella stessa erroneamente alla pagina 3 NO anziché SI per i titoli di servizio.

Unitamente alla domanda il ricorrente allegava tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei punteggi ulteriori per titoli di servizio così come previsto nell'allegato A Categoria II lettera C primo periodo del Bando e specificatamente, documenti riconoscimento, titoli di studio, **curriculum sottoscritto che vale anche da autocertificazione, contratto e proroghe, attestazione macchine spargisale conseguita durante il lavoro svolto presso la Provincia** (doc 3 e 3 bis); Nella domanda di partecipazione, il ricorrente documentava e dichiarava (doc 9) di aver prestato servizio alle dipendenze della Provincia di Frosinone – reparto viabilità, con qualifica B1 – B3 – Collaboratore tecnico- operatore stradale- mansione attinente al posto messo a concorso – con contratto part time orizzontale – 30 ore settimanali – per un periodo totale di 21 mesi e precisamente dal 01/10/2020 al 30/06/2022, che davano diritto ad un punteggio aggiuntivo.

In data 26 novembre 2024 alle ore 10:18 il ricorrente ha ricevuto una pec dalla Provincia dove venivano richiesti chiarimenti in merito ai titoli di servizio e nella stessa veniva concesso termine per il deposito entro le ore 08:00 del 02 dicembre 2024; tale pec è stata visionata dal ricorrente in data 16 Dicembre 2024 a causa di un malfunzionamento del pc come si evince anche dalla certificazione del tecnico informatico allegata.

Quanto alla richiesta di chiarimenti di cui alla PEC del 26 novembre 2024.

Illegittima si presenta tale PEC per superfluità, con conseguente aggravamento del procedimento nei confronti del ricorrente, il che concreta violazione dell'art.1, comma 2, della legge n.241 del 1990.

L'Amministrazione intimata, infatti, con detta PEC ha chiesto chiarimenti sui titoli di servizio del ricorrente. Ebbene, tutti i chiarimenti richiesti (dettaglio dei periodi di servizio, tipo di contratto) sono immediatamente evincibili, in quanto ivi testualmente contenuti, nei certificati di servizio dal ricorrente allegati alla domanda di partecipazione al concorso. La PEC in questione, pertanto, è ultronea, e consegue il solo fine di aggravare, in danno del ricorrente, il procedimento

concorsuale, con ciò presentandosi contrastante con il citato art.1, comma 2, della legge 241 del 1990.

La illegittimità di tale PEC, che è pertanto da annullare, rende quindi irrilevante la tardiva, rispetto al termine indicato nella stessa PEC, risposta del ricorrente; tardività, comunque, dal ricorrente stesso giustificata ut supra.

Concludendo sul punto, si ribadisce che l'Amministrazione ben avrebbe dovuto valutare correttamente i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, a prescindere dalla (inutile e perciò illegittima) PEC del 26 novembre 2024.

In data 12 dicembre 2024 veniva pubblicata sul sito la valutazione dei titoli ed al ricorrente venivano assegnati erroneamente 20 punti, anziché 30,5 – punteggio standardizzato erroneamente calcolato in punti 6.667 anziché 10,167

Nell'attribuzione del punteggio la commissione non teneva debitamente conto dei titoli di servizio, così come previsto dal allegato A, Categoria II lettera C del bando, prestato presso la Provincia per 21 mesi (dal 01/10/2020 al 30/06/2022 con mansione collaboratore tecnico- operatore stradale - mansione attinente al posto messo a concorso) come da contratto e proroghe allegati all'istanza di partecipazione al concorso e come autodichiarato tramite il curriculum che dava diritto ad un punteggio titoli per 30,5 –10,167

In data 17 Dicembre 2024 (subito dopo aver visionato la pec di richiesta chiarimenti da parte della Provincia e prima della mia prova orale che si è svolta in data 20 Dicembre 2024) il ricorrente inviava PEC indirizzata alla Provincia nella quale indicava i chiarimenti ed allegava la documentazione (già presente in atti al tempo della domanda) inerente i titoli di servizio chiedendo di procedere alla corretta valutazione del punteggio dei titoli; tale pec viene protocollata ma non viene presa in considerazione.

Pertanto nel caso in esame, non vi è ragione per non ammettere la rettifica di dichiarazioni errate o incomplete e l'acquisizione di chiarimenti in relazione ad elementi già forniti, rispondendo ciò a canoni di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione eccependo la decadenza per scadenza del termine previsto, in

quanto alcun termine perentorio sussiste avverso la risposta alla richiesta di chiarimenti, anche tenendo debitamente conto che l'amministrazione aveva già in atti la documentazione necessaria alla valutazione, anche mediante l'utilizzo dello strumento del soccorso istruttorio. Inoltre, il termine assegnato dall'amministrazione per integrare la domanda non può in alcun modo essere valutato come perentorio, non avendone i requisiti.

V

Illegittimità derivata delle graduatorie finali e dei provvedimenti di approvazione delle stesse.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni di cui ai punti II, III e IV *supra*, vizia altresì – per illegittimità derivata - le graduatorie finali provvisoria, l'elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione delle graduatorie stesse. Anche detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati in parte qua.

La valutazione dei titoli che attribuiscono punteggi ulteriori rispetto alle prove espletate, infatti, devono svolgersi nel più puntuale e rigoroso rispetto del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Parimenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.P.R. 487/1994, *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento ...”*.

Coerentemente con il richiamato dettato costituzionale e normativo, per uniforme orientamento giurisprudenziale, le procedure concorsuali pubbliche devono essere finalizzate alla selezione dei più capaci e dei meritevoli e, per tale motivo, devono

prevedere regole che garantiscano ai candidati di esprimere le proprie capacità in condizioni di assoluta parità dinanzi all'Amministrazione procedente.

È evidente che le Graduatorie finali provvisorie, sono illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalida e/o illegittima applicazione delle disposizioni del bando sopra richiamate.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di Voler ordinare alle Amm.ni resistenti la produzione dei seguenti atti e/o documenti già richiesti, senza alcun esito, con apposita istanza di accesso agli atti (**cfr doc 12**): *Copia del verbale n. 32 del 12.12.2024 al quale è allegato il prospetto valutazione titoli; Copia verbale n 35 del 23.12.2024 al quale è allagata la graduatoria finale provvisoria;*

Si chiede altresì di Voler ordinare il rilascio della seguente documentazione - copia delle domande di partecipazione dei candidati indicati nella graduatoria finale provvisoria di merito dei vincitori del suddetto concorso; - copia dei verbali di valutazione dei titoli dei candidati dalla posizione n. 24 siccome indicati nella graduatoria pubblicata in data 27.12.2024, - copia dei verbali della commissione di valutazione dei titoli dell'odierna istante; - copia della graduatoria finale provvisoria composta anche dai candidati idonei, dalla posizione n. 24;

* * * * *

Istanza cautelare monocratica. Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto conferisce pieno sostegno al presente gravame, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*. Il presente ricorso è altresì assistito dal requisito del *periculum in mora*. Infatti, va sottolineato che l'Amministrazione, sta procedendo all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e il ricorrente, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, in mancanza di un provvedimento cautelare positivo, continuerebbe ingiustamente a concorrere in tali scorrimenti con un punteggio inferiore a quello spettategli e, quindi, in posizione deteriore rispetto ad altri

candidati. Per tutte le ragioni esposte, e l'assoluta fondatezza delle censure sollevate si chiede l'emissione di un provvedimento cautelare in via d'urgenza che consenta l'assunzione con riserva del ricorrente.

Istanza cautelare collegiale. Il fumus boni juris è evidente ed emerge da quanto sopra detto. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare con cui si chiede, nelle more della decisione di merito, che venga ordinato alle Amministrazioni intimare (ognuna per le proprie competenze) di procedere alla correzione della graduatoria di merito finale provvisoria impugnata includendo il ricorrente tra i candidati vincitori e di disporre l'assunzione dello stesso con contratto a tempo indeterminato, ancorché condizionato all'esito definitivo del presente giudizio, e ciò al fine di mantenere la "*res adhuc integra*" fino alla decisione del merito, poiché diversamente la sentenza di merito risulterebbe fortemente pregiudizievole dei diritti e delle legittime aspettative del ricorrente e per certi aspetti "*inutiliter data*". Si ribadisce, quindi, l'interesse del ricorrente ad essere assunto, poiché solo in tal caso potrà conseguire la stabilizzazione. Diversamente l'odierno ricorrente rischia in modo concreto ed attuale di perdere definitivamente la possibilità di prestare servizio. Sussiste inoltre il danno grave ed irreparabile in quanto la mancata ammissione del ricorrente, preclude allo stesso di poter ottenere il posto di lavoro a tempo indeterminato previsto dal bando di concorso. Ed invero, solo un provvedimento cautelare indifferibile ed urgente l'odierno ricorrente può evitare l'esclusione definitiva dalla graduatoria dei vincitori dalla procedura concorsuale, e quindi subire un danno grave ed irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere assunto immediatamente con un contratto a tempo determinato.

In mancanza di un provvedimento cautelare che attribuisca all'odierno ricorrente il corretto punteggio spettante, non inferiore a 62,167, pertanto, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle

proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si ribadisce, infatti, che l'odierno ricorrente, con l'accoglimento anche di uno solo dei motivi del presente ricorso, conseguirebbe un punteggio finale almeno di almeno 62,167, arrivando a collocarsi nelle già pubblicate graduatorie in posizione utile per essere dichiarato vincitore ed essere assunto. Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza (24/30 e 28/30), confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

In conclusione, Ai sensi dell'art. 56 e 55 c.p.a, si chiede pertanto:

- in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;**
- in ogni caso l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente l'attribuzione, anche con riserva, del corretto punteggio finale non inferiore a 62,167, nonché la corretta sua collocazione in graduatoria in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei suoi precedenti) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, in posizione utile ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

§§§

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

In ragione dell'elevato numero di candidati controinteressati ex art 41 cpa dall'accoglimento del ricorso ed a cui deve essere notificato il presente ricorso prima della decisione di merito (allo stato notificato solo ad alcuni), si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio anche con le modalità descritte in identico caso con l'ordinanza resa da Codesto Ecc.mo TAR Lazio n. 3250/2024 RG 7759/2024. **Si chiede, all'uopo, di ordinare alle Amm.ni resistenti, di fornire alla parte ricorrente l'elenco (con precise indicazioni dei dati anagrafici e fiscali) dei candidati utilmente collocati in graduatoria ed assunti, in modo da poterli indicare esattamente nella notifica per pubblici proclami.**

In alternativa si chiede a Codesto Ecc.mo Tar di autorizzare la scrivente difesa all'integrazione del contraddittorio con le seguenti modalità: **pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza della Provincia di Frosinone** dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero del registro generale del ricorso; il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; l'indicazione dei controinteressati; l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito ww.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; l'indicazione del numero del decreto cautelare eventualmente adottato, con riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; il testo integrale del ricorso.

* * * * *

P.Q.M.

Il sig. Maugeri Kevin come sopra rappresentato e difeso chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. del Lazio Sez. di Latina, in accoglimento del ricorso, Voglia:

1) disporre previa concessione, ex art. 56 e 55 c.p.a., della **sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati** nonché di ogni altra tutela cautelare anche di segno propulsivo, necessaria a garantire al ricorrente

l'attribuzione, anche con riserva, del corretto punteggio finale pari a 62,167 e la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a rettificare in aumento il punteggio finale attribuito al ricorrente, ed a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella graduatoria dei vincitori del richiamato Concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero, e, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso, e di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione del ricorrente, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente;

2) in ogni caso, rilevata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per i motivi tutti esposti in narrativa, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento, nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, del Bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico – categoria B3, posizione economica B3 pubblicata in data 27/12/2024 dalla Provincia di Frosinone, anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente nelle parti di interesse, come di seguito specificate: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA' E TERMINI – nella parte in cui prevede che “ *la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della*

domanda di ammissione al concorso... sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione...” ove possa essere interpretato nel senso che “ *i titoli in possesso dei candidati dichiarati in uno spazio diverso da quello indicato nel modulo / o non dichiarati non possano essere presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio previsto dal bando, quando i titoli sono deducibili dalla documentazione allegata*”; l'articolo definito “ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA' E TERMINI ” del bando nella parte in cui stabilisce che “ Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte o compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso. La presentazione della domanda con modalità diverse da quella sopra indicata comporta l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale”, ove possa essere interpretato nel senso che non è consentito all'Amministrazione ricorrere al soccorso istruttorio per l'integrazione dei dati attinenti ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato ed ove possa essere interpretato nel senso di non consentire il soccorso istruttorio nonostante la sussistenza del titolo, con la conseguente condanna dell'Amministrazione procedente a riconoscere alla ricorrente il punteggio ulteriore di 10,5 (punteggio titoli) punti per il servizio prestato in favore dell'amministrazione provinciale, con il conseguente riconoscimento del miglior collocamento nella graduatoria definitiva finale provvisoria, in posizione utile per essere dichiarato vincitore ed essere assunto anche in sovrannumero;

3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso sopra richiamato;

4) in ogni caso, in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione e/o produzione in giudizio di tutti gli atti sopra indicati già oggetto di istanza di accesso e comunque ogni atto facente parte del fascicolo/procedimento concorsuale;

Si riserva sin da ora il deposito di motivi aggiunti all'esito della conoscenza, anche mediante deposito in giudizio, degli atti del procedimento concorsuale.

5) Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato, e richiesta di distrazione a favore di esso procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si producono tutti i documenti di cui in narrativa e come da separato indice.

Isola del Liri, 18.02.2025

Con osservanza

Avv. Daniele Sperduti

Avv. Francesco Venafro

Prof. Avv. Francesco Scalia
Straordinario di diritto amministrativo
francesco.scalia@scalia-partners.com
francescoscalia@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE STACCATA DI LATINA

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO N.R.G. 150/2025

ANCHE A VALERE COME RICORSO AUTONOMO

PER

KEVIN MAUGERI, (C.F.: [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] e residente in [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dal prof. avv. Francesco Scalia, (C.F.: SCLFNC62T06G591P), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale all'indirizzo pec francescoscalia@legalmail.it, come da Registri di Giustizia (gli avvisi e le comunicazioni potranno essere trasmessi al numero di fax 0775294637 ovvero all'indirizzo pec indicato),

- RICORRENTE -

CONTRO

PROVINCIA DI FROSINONE, (C.F.: 01633570609), in persona del Presidente in carica, suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Frosinone (FR), Via A. Gramsci, 13 e presso il domicilio digitale all'indirizzo pec protocollo@pec.provincia.fr.it, come da Registri di Giustizia;

- AMMINISTRAZIONE RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI DI

- **ADRIANO DI FOLCO**, residente in [REDACTED] e domiciliato presso il domicilio digitale indicato con la domanda di partecipazione al concorso - e confermato dalla Provincia di Frosinone con nota prot. 2025/14979 del 28 aprile 2025 - all'indirizzo pec difolco.adriano@pec.buffetti.it;

- **DANILO REA**, residente in [REDACTED] e domiciliato presso il domicilio digitale indicato con la domanda di partecipazione al concorso - e confermato dalla Provincia di Frosinone con nota prot. 2025/14979 del 28 aprile 2025 - all'indirizzo pec readanilo@pec.it;

- **MIRELLA COLELLA**, residente in [REDACTED] e domiciliata presso il domicilio digitale indicato con la domanda di partecipazione al concorso - e confermato dalla Provincia di Frosinone con nota prot. 2025/14979 del 28 aprile 2025 - all'indirizzo pec mirellacolella75@pec.libero.it;

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO

QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE

(i) della Graduatoria finale provvisoria dei candidati vincitori Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico - categoria B3, posizione economica B3 pubblicata in data 27/12/2024 dalla Provincia di Frosinone, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i candidati vincitori di concorso e specificatamente nella parte in cui vengono ad egli attribuiti per i titoli 20 punti anziché 30,5, nonché del verbale n 35 del 23.12.2024 con cui l'Amministrazione resistente ha reso nota la graduatoria;

(ii) della richiesta di chiarimenti della Provincia di Frosinone, nella parte in cui stabilisce un termine perentorio per il deposito della documentazione ad integrazione;

(iii) per quanto di ragione ed in parte *qua* del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale di numero 32 posti di collaboratore professionale tecnico - categoria B3, posizione economica B3 pubblicato in data 12.07.2022;

QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

(iv) della **Determinazione dirigenziale della Provincia di Frosinone - Settore Personale - Pari opportunità - SUACC - n. 872 del 14 marzo 2025 (doc. 1)**, avente per oggetto «*CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (18H) DI N. 32 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO – CATEGORIA B3, POS. ECONOMICA B3. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA*», e della graduatoria con la stessa approvata nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio 58,667, con conseguente sua collocazione alla posizione n. 39 tra gli idonei non vincitori;

(v) del Bando di concorso, nella parte in cui richiedeva ai candidati di attestare o comunque documentare il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone **(doc. 2)**;

(vi) della valutazione ad opera della Commissione esaminatrice dei titoli del ricorrente ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti nell'allegato "A" del Bando di concorso e della decisione di non attribuire il punteggio previsto per il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone e del relativo verbale n. 30 del 3 dicembre 2024 **(doc. 3)**;

(vii) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, anche non conosciuti, e delle decisioni e valutazioni ivi verbalizzate, tra cui: il verbale n. 27 del 15 novembre 2024 **(doc. 4)**; il verbale n. 28 del 19 novembre 2024 **(doc. 5)**; il verbale n. 29 del 26 novembre 2024 **(doc. 6)**; il verbale n. 31 del 4 dicembre 2024 **(doc. 7)**; il verbale n. 32 del 12 dicembre 2024 e l'elenco definitivo della valutazione titoli approvato in quella seduta ed allegato al verbale **(doc. 8)**;

(viii) della richiesta di chiarimenti del Presidente della Commissione esaminatrice del 26 novembre 2024 **(doc. 9)**;

(ix) degli atti presupposti e conseguenti - anche non conosciuti -, con particolare - ma non esclusivo - riferimento al provvedimento che dispone l'assunzione e

l'ammissione al servizio del candidato collocatosi all'ultimo posto tra quelli individuati come vincitori del concorso dalla graduatoria impugnata, con esclusione dei vincitori riservatari ex art. 1014 e 679 D.Lgs. n. 66/2010;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in ragione del servizio svolto presso la Provincia di Frosinone, in applicazione dei criteri di cui all'allegato "A" del Bando di concorso, II CATEGORIA - TITOLI DI SERVIZIO,

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione procedente al riesame della posizione del ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio al medesimo spettante, alla conseguente inclusione nella posizione corrispondente della graduatoria finale di merito tra i candidati "vincitori" e all'adozione del relativo provvedimento di ammissione in servizio ancorché in sovrannumero.

FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dalla Provincia di Frosinone per la copertura a tempo indeterminato e tempo parziale (18H) di n. 32 posti di Collaboratore professionale tecnico - Categoria B3, Posizione economica B3.
2. Occorre evidenziare, per quanto di interesse per il presente ricorso, che il Bando, nel disciplinare la presentazione della domanda, prevedeva che gli aspiranti avrebbero dovuto dichiarare *«ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 23 dicembre 2000, n. 445, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l'esclusione, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare: [...] n. Il possesso eventuale di ulteriori titoli, di titoli di servizio e di titoli di studio che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, con*

indicazione, per i titoli di servizio, degli elementi oggetto di valutazione e, in particolare: il datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro». Inoltre, il Bando disponeva che alla domanda andavano allegati, tra gli altri documenti: «5. *Certificazione o autodichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di eventuali titoli di servizio; 6. Curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto*» (cfr. doc. 2).

3. L'allegato "A" al Bando (**doc. 10**) elencava i criteri di valutazione dei titoli, tra i quali, in particolare, per quanto sempre di interesse per il ricorso, al punto (c) della II CATEGORIA – TITOLI DI SERVIZIO prevedeva l'assegnazione di 0.50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio prestato presso la Provincia di Frosinone, o Apef, in contratto flessibile, di somministrazione, collaborazione lavoro autonomo.

4. Il ricorrente ha pertanto presentato nei termini, e nelle forme e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione (**doc. 11**), compilando *on line* il modulo predefinito dalla Provincia, "flaggando" - per mero errore materiale - la casella del "NO" circa il «*possesso di ulteriori titoli di servizio*», ma allegando - nello stesso modello informatico e seguendo le istruzioni ivi impartite - i propri ulteriori titoli di servizio.

5. In particolare, il ricorrente ha allegato nelle forme imposte dal modello informatico - ovvero con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - il proprio *curriculum* professionale, debitamente sottoscritto, dal quale risulta che egli ha prestato servizio presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, alle dipendenze dell'Agenzia interinale cui la stessa Amministrazione aveva appaltato la fornitura di personale, ovvero la Openjobmetis S.p.A., dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2022 (**doc. 12**); il **contratto di lavoro** da cui risultano: **l'Amministrazione utilizzatrice** (Provincia di Frosinone), la **durata del contratto** (dal 5 ottobre 2020 a tutto il 31 dicembre 2020), l'**orario di lavoro**

(30 ore settimanali), il regime del contratto (**part-time di tipo orizzontale**), l'**inquadramento giuridico** (B1 Collaboratore tecnico del CCNL Regioni - EE/LL); **tutte le proroghe del medesimo contratto** (senza, quindi soluzione di continuità, e alle medesime condizioni) **sino a tutto il 30 giugno 2022**; la **Disposizione di servizio** del Dirigente della Provincia di assegnazione del ricorrente al gruppo 24° del Settore Viabilità e **tutte le buste paga (doc. 13)**.

6. Occorre ancora premettere che il Bando, nell'articolo rubricato «*COMUNICAZIONI AI CANDIDATI*», disponeva che «*[l]e comunicazioni relative allo svolgimento delle prove d'esame ed ai relativi esiti, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito istituzionale della Provincia di Frosinone www.provincia.fr.it, sezione Amministrazione Trasparente e nella pagina dedicata alla presente selezione: <https://concorsi.provincia.fr.it/>. Non verrà, pertanto, inviata ai candidati alcuna comunicazione personale*» (cfr. doc. 2).

7. Per contro, il Bando prevedeva la possibilità che l'Amministrazione chiedesse chiarimenti ai candidati, ma solo nell'articolo rubricato «*CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORSO*», con una previsione del seguente tenore: «*L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore integrazione o chiarimento, ove non sostanziale, per quanto dichiarato in domanda, e di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. L'eliminazione delle eventuali irregolarità riscontrate dall'Ente deve avvenire, pena esclusione, entro il termine che sarà fissato e comunicato ai diretti interessati, con apposita dichiarazione integrativa, debitamente sottoscritta dall'interessato, attestante il possesso del requisito la cui esistenza era stata irregolarmente dichiarata od omessa*».

8. Il 19 luglio 2024, il ricorrente ha superato la prova pratica con il punteggio di 24/30 (**doc. 14**, p. 10) ed è stato ammesso alla prova orale, superata il 20 dicembre 2024 con il voto di 28/30 (**doc. 15**, p. 5).

9. Dal verbale n. 29 del 26 novembre 2024, depositato in giudizio dall'Amministrazione provinciale il 28 febbraio 2025, il ricorrente ha potuto appurare che la Commissione esaminatrice, avendo rilevato che dalla documentazione presentata dai candidati mancassero alcuni dati (*«nello specifico i candidati non hanno indicato il datore di lavoro, l'Ufficio, mansioni, inquadramento giuridico (tipologia di contratto full-time o part-time con l'indicazione della percentuale di servizio prestato, data inizio e data fine rapporto di lavoro)»*), ha stabilito di far inviare una richiesta tramite pec ai candidati stessi, chiedendo di meglio specificare, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione, *«il dettaglio dei periodi di servizio prestati presso enti pubblici e/o privati (inizio e fine periodo) specificando altresì il tipo di contratto: full time e/o part-time (ore/settimana); tempo determinato; tempo indeterminato»*. La Commissione ha, quindi, predisposto l'elenco dei candidati ai quali inviare la pec, a firma del Presidente della Commissione stessa: ovvero i candidati dal n. 1 al n. 65 (cfr. doc. 6).

10. Dal verbale n. 30 del 3 dicembre 2024, depositato in giudizio sempre il 28 febbraio 2025, il ricorrente ha appreso che la Commissione, risultando non consegnate ai destinatari 15 pec su 65, ha deciso di contattare telefonicamente i quindici candidati apprendendo da loro che la pec era scaduta e avvisandoli che sarebbe stata loro inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinario una richiesta di chiarimenti (cfr. doc. 3).

11. Ed in effetti, anche al ricorrente è stata inviata via pec, il 26 novembre 2024, una richiesta di chiarimenti a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, con la quale lo si invitava a *«specificare meglio, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione, il dettaglio dei periodi di servizio prestati presso enti pubblici e/o privati (inizio e fine periodo) specificando altresì il tipo di contratto: full time e/o part-time (ore/settimana); tempo determinato, tempo indeterminato»*. La nota precisava che le informazioni

richieste, a pena della non valutazione del «*servizio prestato II CATEGORIA – TITOLI DI SERVIZIO*», avrebbero dovuto essere asseverate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e avrebbero dovuto pervenire a mezzo pec entro le ore 08:00 del 2 dicembre 2024 (cfr. doc. 9).

12. Il ricorrente, causa il malfunzionamento del proprio dispositivo (**doc. 16**), ha potuto prendere visione della nota solo dopo la scadenza del termine imposto nella richiesta di chiarimenti e ha, quindi, trasmesso solo il 17 dicembre 2024 la propria dichiarazione (**doc. 17**).

13. In ragione di ciò, la Commissione esaminatrice non ha attribuito al ricorrente il punteggio a lui spettante per il servizio svolto presso la Provincia (cfr. doc. 3 e la scheda di valutazione titoli del ricorrente) e lo ha collocato al trentasettesimo posto della graduatoria provvisoria, tra gli idonei non vincitori (**doc. 18**).

14. Il ricorrente ha impugnato con il ricorso in epigrafe la graduatoria provvisoria, con istanza cautelare rigettata dal Collegio con Ordinanza n. 45 del 6 marzo 2025.

15. Con Determinazione n. 872 del 14 marzo 2025, il competente dirigente della Provincia di Frosinone ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per cui è giudizio, che fa retrocedere il ricorrente al trentanovesimo posto, tra gli idonei non vincitori del concorso, con il punteggio complessivo di 58,667. Anche la graduatoria definitiva non tiene conto del punteggio spettante al ricorrente per il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone.

** *** **

I provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL BANDO DI CONCORSO E SVIAMENTO.

1.1. Il Bando di concorso, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda, stabiliva che il candidato dovesse dichiarare *«n. Il possesso eventuale di ulteriori titoli, di titoli di servizio e di titoli di studio che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, con indicazione, per i titoli di servizio, degli elementi oggetto di valutazione e, in particolare: il **datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro**»* (cfr. doc. 2).

Anche l'allegato "A" al Bando, contenente i criteri per la valutazione dei titoli, nel riquadro riservato alla *«II CATEGORIA – TITOLI DI SERVIZIO»*, al punto c. indica il *«Servizio prestato presso la Provincia di Frosinone, o Apef, con contratto flessibile, di somministrazione, collaborazione, lavoro autonomo: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: 1) punti 0,10 per mansioni attinenti al posto messo a concorso 2) punti 0,05, per mansioni non attinenti al posto messo a concorso»* (cfr. doc. 10).

In nessun punto del Bando e dell'allegato "A" si chiede ai candidati di indicare se avessero prestato servizio con contratto *part-time* o *full time*.

Neanche il riferimento all'«**inquadramento giuridico**» come elemento oggetto di valutazione - e, quindi, di dichiarazione ad opera del candidato - può ritenersi comprensivo delle caratteristiche del contratto di lavoro su indicate. Ed invero, l'inquadramento giuridico determina la posizione di un dipendente all'interno della gerarchia aziendale, in ragione della Categoria, della Qualifica e delle Mansioni, non anche l'impegno orario dello stesso.

L'inquadramento è, infatti, il procedimento, che, sulla base della "categoria", "qualifica" e "mansione", consente alle principali fonti del diritto del lavoro (legge e contratto collettivo) di classificare il personale dipendente e

il diverso trattamento economico e normativo ad esso applicabile a seconda del ruolo ricoperto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa.

La principale fonte dell'inquadramento è l'art. 2094 c.c., che distingue i dipendenti in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Quindi, il contratto collettivo assolve alla funzione di classificazione del personale attraverso un sistema di inquadramento articolato su livelli e aree professionali. Di ciascun livello, il CCNL offre una declaratoria generale, nel cui ambito si colloca, in primo luogo, l'indicazione esemplificativa di qualifiche professionali, che costituiscono l'espressione sintetica dell'insieme di mansioni riconducibili al ruolo; in secondo luogo, l'elencazione in dettaglio delle attività lavorative riconducibili alla qualifica. A ciascun livello di inquadramento corrisponde il relativo trattamento retributivo.

Di ciò si ha chiara evidenza nell'art. 2103 c.c., a mente del quale «[i]l lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'**inquadramento** superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso **livello e categoria legale di inquadramento** delle ultime effettivamente svolte»; e ancora, «[i]n caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a **mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore** purché rientranti nella medesima categoria legale».

In definitiva, l'inquadramento del dipendente è istituto giuridico definito in maniera inequivoca dalle norme e assunto come tale dalla giurisprudenza (si veda tra le tante Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 2003, n.12632, che ha stabilito il principio oggi consolidato della «riserva di competenza da riconoscersi all'autonomia collettiva in merito alla determinazione dei nessi tra mansioni e corrispondenti qualifiche o inquadramenti, il che costituisce il tramite normale per garantire l'attuazione del principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione»; per cui, nell'ambito dell'inquadramento contrattuale, il criterio di

individuazione delle qualifiche e di collegamento ad esse di compiti espletati dai lavoratori è insindacabile da parte del giudice). Tale istituto non comprende il diverso regime orario del dipendente, in quanto assolutamente indifferente ai fini dell'inquadramento giuridico dello stesso. Detto altrimenti, un quadro o un operaio non cessano di essere tali se passano dal regime di *full time* a quello di *part time*: ciò che accade frequentemente senza che sorgano dubbi sull'applicazione a quel dipendente del trattamento giuridico ed economico previsto dal proprio inquadramento contrattuale (come noto, e come evincibile dalle Tabelle definite dal Ministero del lavoro, la retribuzione fissata per i diversi categorie, livelli e qualifiche è **oraria**. Muta la retribuzione mensile a seconda dell'impegno orario del dipendente, ma il trattamento giuridico ed economico rimane lo stesso ed è stabilito dal suo inquadramento contrattuale).

Nel caso del ricorrente, l'inquadramento giuridico è chiaramente indicato dal contratto di lavoro allegato alla domanda, laddove esplicita, appunto «*Mansioni e inquadramento*» nei seguenti termini: «*Le mansioni a cui Lei verrà assegnato ai sensi del presente Contratto saranno quelle di ADDETTO OPERATORE AUSILIARIO OPERATORE STRADALE. Inquadramento contrattuale: gruppo C ex art. 27 CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro, livello B1 del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI – ENTI PUBBLICI*».

D'altronde, lo stesso criterio di attribuzione del punteggio previsto per tale titolo dall'allegato al Bando fa esclusivo riferimento alla durata del servizio in termini di mesi o di frazioni di mese superiori a 15 giorni, non distinguendo - e non prevedendo un diverso punteggio - tra servizio prestato *full time* o *part time*.

La richiesta di chiarimenti del Presidente della Commissione esaminatrice precisa, invece, che i candidati avrebbero dovuto specificare «il tipo di contratto: full time e/o part-time (ore/settimana); tempo determinato, tempo

indeterminato», e farlo con dichiarazione asseverata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

È evidente, pertanto, che la Commissione esaminatrice, avendo deciso - in aperta violazione dei criteri indicati dal Bando - di attribuire un diverso punteggio per i titoli di servizio, a seconda che questo fosse stato reso in regime di *full time* o di *part time*, ha usato lo strumento del soccorso istruttorio per ottenere le necessarie informazioni integrative dai candidati, ed ottenerle in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si spiega così perché il soccorso istruttorio abbia riguardato addirittura 65 candidati: verosimilmente, tutti coloro che avevano correttamente indicato il proprio titolo di servizio, ma non avevano - in quanto non richiesto dal Bando - specificato se questo fosse stato svolto in regime di *full time* o *part time*.

Quindi, illegittimamente - facendo un uso distorto e per altri fini dell'istituto del soccorso istruttorio - la Commissione esaminatrice ha deciso di inviare la richiesta a cui il candidato ha risposto oltre il termine dalla stessa fissato.

Il soccorso istruttorio è infatti funzionale a chiarire elementi presenti nella domanda, non certo ad integrare la documentazione presentata con ulteriore documentazione non richiesta dal Bando di concorso.

Del pari illegittimamente, la Commissione ha modificato il punteggio fissato dall'allegato "A" citato, articolato in ragione dei mesi o frazioni di mesi superiori a 15 giorni del servizio prestato, riparametrandolo, nel caso il servizio fosse stato prestato in regime di *part time*, sulla base delle ore contrattuali.

Dall'illegittimità della richiesta discende anche l'illegittimità della decisione della Commissione di non valutare il ricorrente per i titoli di servizio per aver egli risposto in ritardo alla richiesta stessa.

1.2. La richiesta di chiarimenti del Presidente della Commissione esaminatrice si pone anche in violazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990.

Tale norma, pone il soccorso istruttorio tra i compiti del Responsabile del procedimento, il quale, ai sensi del relativo comma 1, lett. b), può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee.

Pertanto, la richiesta avrebbe dovuto essere disposta dal Responsabile del procedimento e non dalla Commissione esaminatrice, che è un organo straordinario dell'Amministrazione.

Altrimenti detto, qualora la Commissione avesse ritenuto di dover acquisire dai candidati ulteriori informazioni, avrebbe dovuto investire il Responsabile del procedimento, il quale solo avrebbe potuto chiedere le integrazioni e porre termini per le stesse.

È d'altronde significativo in tal senso che il Bando disciplini il soccorso istruttorio proprio nella fase di verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, riservata all'Amministrazione e, per essa, al Responsabile del procedimento.

2. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO, TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ CON LE PRESCRIZIONI DEL BANDO DI CONCORSO, SPROPORZIONE, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DELL'ART. 18, COMMA 2, DELLA L. N. 241/1990.

2.1. Il Bando di concorso prescriveva di allegare alla domanda di partecipazione il «5. *Certificazione o autodichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR n. 445/2000, attestante il possesso di eventuali titoli di servizio; 6. Curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto*» (cfr. doc. 2).

Tale prescrizione deve ragionevolmente essere interpretata come intesa a consentire alla Commissione - al di là della dichiarazione resa nella domanda di

partecipazione - di valutare l'esperienza professionale del candidato e i suoi titoli di servizio in ragione dei criteri fissati dall'allegato "A" al Bando concorsuale.

In altre parole, la Commissione non avrebbe dovuto fermarsi alle dichiarazioni rese nella domanda, ma avrebbe dovuto esaminare gli allegati alla stessa al fine di valutare i titoli del candidato.

Ed è quanto, in definitiva, ha fatto la Commissione esaminatrice, la quale, nonostante il ricorrente avesse "flaggato" la casella NO nella sezione della domanda dedicata ai titoli di servizio, lo ha ricompreso tra i 65 cui chiedere - illegittimamente, per le ragioni già esposte - chiarimenti sul servizio prestato.

Quindi, la Commissione ha necessariamente appreso (o avrebbe dovuto necessariamente apprendere) dal *curriculum* professionale del ricorrente che egli ha prestato ininterrottamente servizio presso la Provincia di Frosinone come operaio dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2022 ed ha potuto appurare dal contratto di lavoro e relative proroghe e dalla disposizione di servizio del Dirigente della Provincia, allegati, oltre al **datore di lavoro**, l'**ufficio**, l'**inquadramento giuridico**, la **data di inizio e di fine del rapporto di lavoro**, anche l'**orario di lavoro** (30 ore settimanali) e il regime del contratto (**part-time di tipo orizzontale**): ovvero proprio quelle notizie che - illegittimamente - ha richiesto con la pec del 26 novembre 2024.

Tutto ciò denota - oltre alla già illustrata illegittimità - anche la superfluità della richiesta di chiarimenti rivolta al ricorrente. Avendo l'Amministrazione riconosciuto l'errore del ricorrente proprio dai documenti allegati (altrimenti non lo avrebbe potuto inserire tra i 65 cui chiedere chiarimenti), avrebbe dovuto trarre dagli stessi documenti le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei suoi titoli.

Sul punto la giurisprudenza più recente ha chiarito che «[i] casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei

quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione [... In quanto] se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente» (TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 agosto 2024, n. 15901 che cita Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, a mente del quale, «in caso di dichiarazioni rinvolute da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore - ostativo, è possibile invocare **la riconoscibilità dell'errore** se, in uno con la dichiarazione errata, siano **stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l'errore**. Solo a questa condizione, infatti, può richiedersi alla pubblica amministrazione un normale sforzo di diligenza, volto ad accertare l'errore ed autonomamente emendarlo»).

Coerentemente con tale insegnamento, TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 23 aprile 2025, n. 7952 ha ritenuto che l'Amministrazione avesse errato nel non valutare un titolo del candidato perché non allegato in originale o in copia conforme, bensì solo dichiarato nel *curriculum vitae*.

2.2. D'altronde, il risultato cui è pervenuta l'Amministrazione con la decisione di richiedere informazioni superflue al ricorrente e di porre un termine perentorio, a pena di non attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, per il ricevimento delle stesse è assolutamente sproporzionato e lesivo dello stesso interesse pubblico che la procedura concorsuale deve realizzare.

Ed infatti, il ricorrente, che ha conseguito punteggi molto alti nella prova pratica ed orale (quasi il massimo) e che ha maturato un'esperienza di ben ventuno mesi di servizio presso la stessa Amministrazione e per il medesimo profilo e mansioni richieste dal concorso, non risulta tra i vincitori dello stesso solo perché la Commissione esaminatrice ha voluto che quanto già risultava

chiaro dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione fosse dichiarato ulteriormente entro un termine dalla stessa qualificato come perentorio.

Quindi, l'inosservanza - peraltro, incolpevole - di un mero adempimento formale ha leso - oltre l'interesse del ricorrente - la finalità stessa della procedura concorsuale, ovvero la selezione dei migliori candidati, alterandone l'esito.

Si consideri, sul punto, che la candidata Mirella Colella, collocatasi tra i vincitori del concorso al ventottesimo posto (prima dei quattro riservatari), ha conseguito alla prova pratica il punteggio di 21/30, a fronte del punteggio di 24/30 conseguito dal ricorrente (cfr. doc. 17), ed ha conseguito alla prova orale il punteggio di 27/30, a fronte del punteggio di 28/30 conseguito dal ricorrente (cfr. doc. 18). Inoltre, dalla scheda di valutazione dei suoi titoli, la candidata Colella risulta aver prestato servizio presso la Provincia per mesi 17,49 contro i 21 mesi del ricorrente (cfr. doc. 3).

2.3. Peraltro, la documentazione attestante il servizio prestato presso la Provincia di Frosinone è in possesso della stessa e, in particolare, del Settore Personale, che ha bandito e gestito il concorso.

L'Amministrazione resistente, infatti, detiene i contratti di lavoro del personale dalla stessa utilizzata, ancorché somministrato da Agenzia interinale.

È da ritenere, pertanto, applicabile al caso l'art. 18, comma 2, della L. n. 241/1990, a mente del quale i documenti attestanti atti, fatti qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1489).

È pertanto illegittimo il Bando nella parte in cui prescrive ai candidati di attestare o comunque documentare il servizio prestato presso la Provincia di

Frosinone ed è illegittima la richiesta di integrazione del Presidente della Commissione esaminatrice laddove riferita al medesimo servizio.

2.4. LA PROVA DI RESISTENZA.

Il ricorrente ha svolto ventuno mesi di servizio presso la Provincia di Frosinone con contratto di somministrazione, con mansioni attinenti al posto messo a concorso.

L'allegato "A" del Bando al punto (c) della II CATEGORIA - TITOLI DI SERVIZIO prevede l'assegnazione di 0.50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio prestato presso la Provincia di Frosinone, o Apef, in contratto flessibile, di somministrazione, collaborazione lavoro autonomo.

Facendo applicazione di tale criterio, il ricorrente ha diritto a 10,5 punti (= 0,50 x 21), i quali divisi per 3 (così come prescritto dall'allegato stesso) danno 3,5 punti da aggiungere ai 58,667 erroneamente assegnati.

Ciò porta il punteggio da attribuire al ricorrente a **62,167**, che lo colloca al **ventiquattresimo posto** in graduatoria, tra i vincitori del concorso.

Anche facendo applicazione del criterio illegittimamente introdotto dalla Commissione esaminatrice, ovvero la diversa articolazione del punteggio a seconda delle ore settimanali previste dal contratto del candidato, il ricorrente risulterebbe vincitore del concorso in quanto il suo contratto prevedeva 30 ore settimanali, rispetto alle 36 ore settimanali del contratto *full time* del CCNL Regioni ed Enti Locali, con una percentuale dell'83% rispetto al massimo delle ore consentite.

L'83% dei 10,5 punti spettanti al servizio prestato in *full time* per trenta mesi è pari a 8,715, che divisi per 3 danno 2,905 punti da aggiungere a quelli erroneamente attribuiti nella graduatoria impugnata.

In questo secondo caso il ricorrente si collocherebbe al venticinquesimo posto con il punteggio di 61,572.

3. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Dal verbale n. 30 del 3 dicembre 2024 si evince che 15 candidati, che non avevano rinnovato la pec indicata nella domanda di ammissione al concorso, sono stati raggiunti telefonicamente dal Segretario della Commissione ed avvisati che avrebbero ricevuto sull'ordinario indirizzo di posta elettronica la richiesta di chiarimenti.

Così facendo, la Commissione ha operato una palese disparità di trattamento tra i 65 candidati destinatari della richiesta di chiarimenti, solo 15 dei quali - peraltro coloro che colpevolmente non avevano rinnovato la propria pec - avvisati preventivamente della stessa.

Ciò è tanto più grave in presenza di un Bando che espressamente escludeva comunicazioni personali ai candidati.

Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto avvertire telefonicamente tutti i 65 candidati della richiesta di chiarimenti. Ciò che avrebbe consentito al ricorrente di segnalare il guasto del proprio dispositivo e di indicare altro indirizzo cui far pervenire la richiesta. Tanto più che egli, nella domanda di partecipazione al concorso aveva indicato oltre al proprio indirizzo pec anche l'indirizzo ordinario di posta elettronica della propria madre.

ISTANZA CAUTELARE

SULLA PROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA.

Con il presente ricorso si impugna un nuovo provvedimento deducendo vizi diversi da quelli dedotti con il ricorso principale.

Peraltro, il presente ricorso vale anche come ricorso autonomo - e per tale ragione viene notificato all'Amministrazione resistente anche nel suo domicilio

digitale - stante l'eccezione inammissibilità del ricorso principale, rivolto contro la graduatoria provvisoria del concorso.

Si ritiene, pertanto, non si versi nell'ipotesi contemplata dall'art. 58 c.p.a.

Nondimeno, tale norma sarebbe - comunque - applicabile, rappresentando l'adozione di un nuovo provvedimento lesivo un *mutamento* delle circostanze che legittima la riproposizione della domanda respinta.

*

Il *fumus boni juris* è nelle su estese considerazioni.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia che, per tutto il tempo ordinario di definizione del giudizio, il ricorrente non potrebbe prestare servizio presso la Provincia di Frosinone, ovvero svolgere l'attività lavorativa per la quale ha sostenuto il concorso e che ha svolto per ventuno mesi. Il perdurare di questa situazione, oltre a rappresentare un evidente non risarcibile danno curriculare, si ripercuote sulla salute psico-fisica del ricorrente e sulle sue condizioni di vita con pregiudizio grave ed irreparabile.

È da ritenere che la misura cautelare che meglio possa contemperare le esigenze della Provincia a dare attuazione agli esiti del concorso (che non prevede l'ammissione in servizio contemporanea di tutti e 32 i vincitori dello stesso) e l'interesse del ricorrente a realizzare il proprio progetto di vita sia la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

** *** **

In considerazione di quanto sopra, **KEVIN MAUGERI**, come in atti rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione,

in via cautelare: emanare le misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti del ricorso e, in particolare, la fissazione in tempi ravvicinati della data di discussione del ricorso nel merito;

nel merito: annullare la graduatoria impugnata nella parte in cui il ricorrente è posizionato al trentanovesimo posto e condannare l'Amministrazione, previa attribuzione del punteggio corretto, a collocarlo al ventiquattresimo posto tra i candidati "vincitori" ovvero nella posizione che risulterà di giustizia, e ad adottare il provvedimento di ammissione in servizio, anche in eventuale soprannumero, o comunque annullando il provvedimento di assunzione ed ammissione in servizio della candidata collocatasi all'ultimo posto dei vincitori, prima dei riservatari (ovvero il ventottesimo posto della graduatoria definitiva).

Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Si offrono in comunicazione gli atti numerati nel ricorso.

Per il presente ricorso per motivi aggiunti è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Frosinone - Latina, 28 aprile 2025

prof. avv. Francesco Scalia